

XXXII<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

<b>Congedi</b> . . . . .	Pag. 937
<b>Commemorazioni</b> (dei senatori Persico, Compagna, Falconi e Cottafavio) . . . . .	940
Oratori:	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	940
<b>FEDERZONI, ministro dell'interno</b> . . . . .	942
<b>Comunicazioni del Governo</b> . . . . .	942
<b>Dimissioni</b> (del senatore De Blasio da Commissario d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia) . . . . .	939
<b>Disegni di legge</b> (Presentazione di) . . . . .	938, 972
(Svolgimento di proposte di):	
Riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali dell'Umbria . . . . .	972
Oratori:	
<b>FRATELLINI</b> . . . . .	973
<b>Rocco, ministro della giustizia e degli affari di culto</b> . . . . .	975
« Sulla colonizzazione interna » . . . . .	946
Oratori:	
<b>PASTANO</b> . . . . .	960
<b>NAVA, ministro dell'economia nazionale</b> . . . . .	972
<b>Interpellanze</b> (Annuncio di) . . . . .	981
(Svolgimento di):	
« Sull'applicazione della legge forestale » . . . . .	975
Oratori:	
<b>LAGASI</b> . . . . .	975
<b>NAVA, ministro dell'economia nazionale</b> . . . . .	979
<b>Interrogazioni</b> (Annuncio di) . . . . .	981
(Risposta scritta ai senatori Chiappelli, Mango, Rampoldi, Nuvoloni, Ginori Conti e Rebaudengo)	984
(Ritiro di) . . . . .	981
(Svolgimento di):	
« Sui comuni della provincia di Imperia » . . . . .	943
Oratori:	
<b>FEDERZONI, ministro dell'interno</b> . . . . .	943
<b>NUVOLONI</b> . . . . .	943

<b>Messaggi</b> (del Presidente della Corte dei Conti) . . . . .	938
<b>Petizioni</b> (Lettura del sunto di) . . . . .	937
<b>Relazioni</b> (Presentazione di) . . . . .	938, 942
<b>Ringraziamenti</b> . . . . .	939
<b>Uffici</b> (Riunione degli) . . . . .	983

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

**BISCARETTI, segretario**, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Barbieri e Chiappelli di giorni 30, Conti di giorni 15, Mazziotti di giorni 5, Queirolo di giorni 3, Zuccari di giorni 15, Luzzatti di giorni 7, Passerini Angelo, Giusti del Giardino e Fradeletto di giorni 15, Schiaparelli di giorni 8.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si ritengono accordati.

**Sunto di petizioni.**

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 14. - Il sindaco del comune di Perugia trasmette copia della deliberazione di quella Giunta municipale contro la progettata ricostituzione del Tribunale di Spoleto.

N. 15. - Il sindaco del comune di Foligno trasmette i voti di quella Giunta municipale con cui si fanno voti perchè, nell'eventuale riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali dell'Umbria, sia prescelta come sede di Tribunale la città di Foligno.

N. 16. - Il Sindaco del comune di Gualdo Tadino trasmette una deliberazione di quella Giunta municipale con cui si fanno voti per la conservazione della Pretura di Gualdo Tadino e perchè la Pretura stessa rimanga sotto la giurisdizione del Tribunale di Perugia.

N. 17. - Il Sindaco del comune di Sigillo trasmette copia della deliberazione di quella Giunta municipale con cui si fanno voti perchè il comune di Sigillo resti sotto la giurisdizione della pretura di Gualdo Tadino e del Tribunale di Perugia.

N. 18. - Il Sindaco del comune di Fossato di Vico trasmette la deliberazione di quella Giunta municipale con la quale si fanno voti perchè il comune di Fossato di Vico resti sotto la giurisdizione della Pretura di Gualdo Tadino e del Tribunale di Perugia.

#### Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 23 dicembre 1924.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1924.

« Il Presidente.

« PEANO ».

« Roma, 30 maggio 1924.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1924.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 20 maggio 1924.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di dicembre 1924.

« Il Presidente

« PEANO ».

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'Economia Nazionale due nuovi posti di Sottosegretario di Stato (N. 96).

*Dal ministro dell'interno:*

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai Prefetti le attribuzioni spettanti ai Sottoprefetti nei Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 1° circondario; del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1327, riguardanti nomine, a titolo di prova dei vincitori del concorso al grado di vice segretario dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti; del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giunta Provinciale Amministrativa approvati

con Regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058 (N. 93);

Riforma delle disposizioni sui ruoli esecutivi per la conservazione e la riscossione di antiche rendite degli enti pubblici (N. 95).

*Dal ministro delle finanze:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 87);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 88);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 89);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 90);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 91).

*Dal ministro della guerra:*

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 18-19, contenente norme per derimere alcune disparità di trattamento verificatosi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

*Dal presidente della Camera dei deputati:*

Per una tombola nazionale, in pro Ospedale civile « Vito Fazzi » in Lecce.

**RELAZIONI.**

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 167, contenente disposizioni per le soprintendenze alle opere di antichità e belle arti. Relatore: Ricci Corrado (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie. Relatore: Berio (N. 73);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. Relatore: Rolandi Ricci (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria del Jonio in Taranto. Relatore: Chimienti (N. 81);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. Relatore: Spirito (N. 87).

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1414. Relatore: Ruffini (N. 39).

**Annuncio di dimissioni.**

**PRESIDENTE.** Il senatore De Blasio ha inviato le sue dimissioni da membro della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia con la seguente lettera:

Roma, 29 dicembre 1924.

« Eccellenza,

« Il sottoscritto, poichè fra non molto, dovrà recarsi ad una stazione climatica, per ragioni di salute, e dovrà restarvi per qualche tempo, crede suo dovere di rassegnare le dimissioni da membro della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte.

« Col più devoto riguardo

*De Blasio*

« F.10 A. DE BLASIO ».

Si procederà alla sostituzione del senatore Di Blasio ed a quella del compianto collega Persico nella Commissione d'istruttoria, in una prossima seduta.

**Ringraziamenti.**

**PRESIDENTE.** Dalla famiglia del defunto senatore Giacomo Puccini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

Milano, 20 dicembre 1924.

«Eccellenza,

«Le alte e commosse parole con le quali V. E. ha voluto commemorare il senatore Giacomo Puccini, furono a Mamma e a me particolarmente cari. Grazie infinite per aver voluto offrire copia del discorso che va considerato fra i maggiori omaggi resi al nostro caro.

«Con il più profondo ossequio,

«*Dec.mo*

«F. to ANTONIO PUCCINI».

#### Commemorazione dei Senatori Persico, Compagna, Falconi e Cottafavi.

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).*

Onorevoli Colleghi,

Altri lutti dolorosi ci hanno purtroppo colpito nel non lungo intervallo dei nostri lavori.

Il 26 dicembre 1924, spirava improvvisamente in Roma l'avvocato Angelo Persico. La sua fulminea scomparsa ci riempie ancora l'animo di angoscioso stupore, giacchè poche ore prima si era trattenuto, sereno e gioviale come sempre, in mezzo a noi.

Nato di cospicua famiglia in Torino il 2 novembre 1853, a 21 anni si laureava in giurisprudenza in quell'Ateneo e due anni dopo iniziava la carriera giudiziaria in cui doveva percorrere sì splendido cammino. Nel 1895 Consigliere di Corte d'Appello, nel 1907 Consigliere della Suprema Corte di Cassazione di Roma, promosso nel 1914 Primo Presidente della Corte d'Appello di Lucca, due anni dopo tornò a Roma, Presidente della Sezione Civile della Cassazione.

Primo Presidente della Corte d'Appello di Roma nel 1919, venne nel 1922 nominato Primo Presidente di Cassazione, nel qual grado, raggiunto dai limiti di età, chiuse recentemente la sua luminosa carriera.

Nella magistratura italiana Angelo Persico per la sua altezza d'ingegno e di sapere come per le sue virtù personali, ha lasciato un ricordo che non tanto presto si dissiperà. Studioso profondo delle discipline giuridiche, soprattutto di diritto privato, contribuì notevolmente alla soluzione d'importanti questioni:

membro autorevole di numerose Commissioni, presiedette recentemente con impareggiabile zelo e competenza la Commissione per la riforma del Codice della marina mercantile.

Uomo di carattere altamente indipendente ed austero, unito a rara squisitezza e signorilità di tratto, fu modello di virtù civili e famigliari e la sua nobile figura resterà indelebile nei nostri cuori.

Il 3 ottobre 1920, a riconoscimento dei suoi meriti insigni, venne nominato Senatore e partecipò sempre con esemplare assiduità ai nostri lavori: non va dimenticata, fra l'altro, l'opera sua, nella passata legislatura e nella presente, quale relatore di un importante disegno di legge per riforma alla legislazione marittima, cui portò il grande contributo della sua dottrina e della sua esperienza. La fiducia del Senato lo chiamò anche a far parte della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, cui dette attiva e apprezzatissima opera.

Vada ad Angelo Persico, al collega carissimo, al cittadino esemplare, che tutta la sua vita dedicò all'adempimento del dovere, vada il nostro mesto reverente saluto: alla famiglia a lui diletta e così crudelmente orbata, vada l'espressione del nostro più vivo sincero cordoglio. *(Bene).*

Il 17 scorso è morto in Napoli Francesco Compagna. Ebbe i natali in Corigliano Calabro il 1° dicembre 1848, da nobile cospicua famiglia, benemerita per patriottismo e per illuminata munificenza, e fu degno delle elevate tradizioni famigliari, allo stesso modo che trasse esempio dallo zio, il nostro illustre compianto collega Pietro Compagna, nell'amore alla cosa pubblica.

Ancor giovane, trasferitosi a Napoli, partecipò fervidamente alla vita amministrativa locale e fu attivissimo assessore durante il sindacato di Nicola Amore. In quel periodo di tempo, ebbe occasione di mostrare anche più luminosamente le sue alte virtù civiche, allorchè, a sedare un grave incendio, prestò con eroico sprezzo del pericolo tutta l'opera sua, sì da restarne gravemente ferito e da meritarsi la medaglia al valore civile.

Munificentissimo, prodigò le sue ricchezze ad alleviare le sventure altrui e soccorse largamente i suoi conterranei in occasione delle

purtroppo frequenti calamità, procurandoci la più viva riconoscenza e il generale affetto, anche per lo spirito di vera modernità con cui seppe far sì che la sua diletta Corigliano divenisse centro d'importanti industrie.

Fra le numerose cariche da lui ricoperte, merita d'esser segnalata quella di gentiluomo di corte della Regina Margherita.

Nominato senatore il 21 novembre 1892, fu circondato dalla universale stima e simpatia dei colleghi.

Mandiamo alla sua memoria un reverente saluto ed alla sua nobile, desolata famiglia l'espressione del nostro vivo rammarico. (*Bene*).

Dopo breve malattia, il 16 gennaio, chiudeva la sua vita in Loreto il conte Gaetano Falconi, dottore in giurisprudenza, ch'era nato a Fermo il 1° giugno 1851.

Figura mirabile di cittadino, come con fede operosa si prodigò nelle importanti cariche pubbliche che gli furono affidate nella sua provincia nativa, da consigliere comunale, assessore e sindaco di Fermo a consigliere e deputato provinciale, così alla Camera dei deputati, dove sedette sui banchi della destra per tre legislature, rappresentante del collegio di Fermo per la XXI e la XXII e del collegio di Montegiorgio per la XXIII, fu strenuo agitatore e difensore dei più importanti problemi e interessi del Paese. Assiduo alle sedute parlamentari, nelle discussioni di maggior rilievo sui più svariati argomenti intervenne spesso con la sua parola sobria, equilibrata, pervasa sempre dal più grande amore per la Patria.

E di questo amore dette fulgida prova quando allo scoppio della conflagrazione europea, dolente che l'unico suo figliuolo, gravemente infermo, non potesse compiere il suo dovere di italiano, corse egli, all'età di 64 anni, volontario, nelle prime file dell'esercito e si battè eroicamente venendo ferito e meritandosi col grado di capitano la medaglia d'argento al valore.

Nell'istesso tempo, nei periodi di attività parlamentare era alla Camera a levare la sua parola, con patriottismo non meno fervido, contro ogni forma di disfattismo, a sostenere con ardore giovanile, nei momenti di maggiore perplessità, la necessità suprema di resistere e di vincere.

Gaetano Falconi aveva un animo nobilissimo e, squisitamente sensibile alle sventure umane, si dedicò con amore ad opere di pietà e di beneficenza: fondò fra l'altro, impiegandovi con generosa donazione le sue sostanze, l'Istituto per i sordomuti di Ascoli e di Macerata ed era da molto tempo sagace amministratore della Santa Casa di Loreto. Fece parte altresì per lunghi anni del Consiglio superiore della pubblica beneficenza ed attualmente era pure presidente dell'Opera Pia Carducci.

L'inesorabile destino ha voluto che Gaetano Falconi, pochi mesi dopo la sua meritata nomina a senatore - era nostro collega dal 18 settembre scorso - venisse a mancare, quando avrebbe potuto ancora compiere utile opera per il Paese e per la sua terra nativa.

Salutiamo reverenti la memoria di questo esemplare cittadino e mandiamo alla famiglia desolata ed alla città nativa l'espressione del nostro sincero cordoglio. (*Bene*).

Prima ancora che avesse potuto prestare giuramento in quest'Aula spegnevasi l'altro ieri in Modena l'avvocato Vittorio Cottafavi che avevamo nostro collega dal 18 settembre scorso.

Nato a Correggio il 28 maggio 1862 e compiuti con onore gli studi di legge egli seppero ben presto in evidenza per il suo ingegno vivace e arguto e per la sua larga coltura, facendosi apprezzare come scrittore, conferenziere e giornalista di vaglia, e prendendo parte attivissima alla vita pubblica. Eletto prima a importanti uffici amministrativi della sua regione, entrava poi alla Camera dei deputati nella 19ª Legislatura quale rappresentante della sua terra nativa e sedeva a destra per 6 legislature fino alla 24ª. Fu attivissimo parlamentare e spiegò opera pregevole soprattutto nella Giunta generale del bilancio; fu sottosegretario di Stato prima alle finanze dal 1907 al 1909 e poi all'agricoltura dal 1914 al 1916 in un periodo particolarmente difficile della vita nazionale, nel quale contribuì fervidamente ad organizzare la produzione agraria e i servizi di approvvigionamento.

Convinto interventista, dimostrò il suo alto patriottismo col partecipare volontario alla guerra nazionale col grado di ufficiale e con lo svolgere efficace opera di propaganda per la resistenza.

Il Senato e il Paese perdono in Vittorio Cottafavi una fervida energia, un nobile ingegno, uno spirito eletto. Inchiniamoci alla memoria di lui e mandiamo alla famiglia così duramente colpita ed alla città nativa l'espressione del nostro cordoglio. *(Bene)*.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Alle parole nobilmente dette dall'illustre Presidente di questa Assemblea il Governo desidera aggiungere l'espressione del suo fervido compianto per la perdita dei senatori Persico, Falconi, Compagna e Cottafavi i quali tutti, nell'esercizio dei più alti uffici pubblici, nell'attività svolta in Parlamento, nell'acquisto delle maggiori benemeritenze civili, lasciarono traccia luminosa e ricordo meritorio dell'opera data per la patria. *(Bene)*.

#### Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri*. Mi onoro annunziare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto in data del 5 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di ministro segretario di Stato, per la giustizia e gli affari di culto, dall'on. avv. Aldo Oviglio, deputato al Parlamento; per l'istruzione pubblica, dall'on. conte dott. Alessandro Casati, senatore del Regno, e per i lavori pubblici, dall'on. avv. Gino Sarrocchi, deputato al Parlamento.

Con decreto di pari data, la Maestà Sua ha nominato ministri segretari di Stato, per la giustizia e gli affari di culto, l'on. avv. professor Alfredo Rocco, deputato al Parlamento; per l'istruzione pubblica, l'on. prof. Pietro Fedele, deputato al Parlamento, e per i lavori pubblici, l'on. avv. Giovanni Giuriati, deputato al Parlamento.

Con decreti poi del 6 corrente, Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni rassegnate, dalla carica di sottosegretario di Stato per

l'istruzione pubblica, dall'on. prof. Balbino Giuliano, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'on. dott. prof. Michele Romano, deputato al Parlamento.

Infine con decreti in data del 12 corrente, Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dall'on. prof. Antonio Scialoja, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'on. avv. Alfredo Petrillo, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Zippel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZIPPEL. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1186, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zippel della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione degli onorevoli senatori Nuvoloni, Novaro, Berio e Borea d'Olmo, al ministro dell'interno: « Per sapere se creda di urgente convenienza modificare, secondo i desideri ed i bisogni evidenti delle popolazioni, i raggruppamenti di Comuni fatti coi Regi decreti 21 ottobre e 6 dicembre 1923, nn. 2360 e 2491, o ridare ai 41 Comuni della Provincia di Imperia la loro autonomia, sciogliendo sollecitamente con provvedimento legislativo i raggruppamenti stessi, e quindi convocare i Comizi elettorali, onde i singoli Comuni possano liberamente nominare le rispettive amministrazioni, e sottrarsi alle spese dei Commissari straor-

dinari, e chiedere e provocare per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, a norma della legge comunale e provinciale, quei raggruppamenti che reputeranno di loro interesse ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro nell'interno*. La provincia di Imperia secondo il censimento del 1911 aveva una popolazione di appena 154,000 abitanti di cui la metà aggruppati nei sette centri principali e l'altra metà divisi in cento piccoli comuni con una media di circa 800 abitanti circa.

Questo eccessivo frazionamento del territorio nelle esistenti circoscrizioni, non giustificato dalle caratteristiche topografiche della regione in rapporto anche allo sviluppo raggiunto dalle comunicazioni stradali e ferroviarie, era una delle principali cause dell'insufficiente potenzialità organica e finanziaria della maggior parte dei piccoli comuni ai quali mancavano assolutamente le risorse indispensabili per il funzionamento delle civiche aziende e per lo sviluppo dei pubblici servizi di interesse locale.

Allo scopo di correggere siffatta situazione, almeno nei suoi effetti più gravi e urgenti, furono appunto emanati i due decreti legislativi del 21 ottobre 1923 e 6 dicembre 1923, col primo dei quali fu provveduto alla fusione di Portomaurizio, Oneglia e altri nove comuni della provincia di Imperia; e col secondo i comuni della provincia di Imperia furono riuniti nei sette centri: Chiusavecchia, Cosio de la Roche, Diano Marina, Santo Stefano al Mare, Valcrossia, San Remo, Ventimiglia. E fu costituita in comune autonomo la frazione Ospedaletti già appartenente al comune di Cosio de la Roche.

Posteriormente all'emanazione dei decreti anzidetti furono segnalati alcuni inconvenienti conseguenti alla loro applicazione e furono presentati reclami diretti a conservare l'autonomia ai singoli comuni riuniti, o quanto meno, a conseguire un diverso raggruppamento di essi.

Di questi postulati si rese in questa Assemblea autorevole ed efficace interprete lo stesso senatore Nuvoloni. La questione era stata dal Ministero dell'interno presa in attento esame al fine di trovare una soluzione che potesse equamente contemperare l'interesse della pubblica amministrazione con quello delle popo-

lazioni; se non che, essendo stata nella seduta del 13 dicembre scorso presentata alla Camera dagli onorevoli deputati Moreno, Landini e Pala, una proposta di legge relativa appunto al riordinamento delle circoscrizioni comunali nella provincia d'Imperia, ogni decisione in proposito deve ormai essere lasciata al voto del Parlamento.

Il Governo, da parte sua, riconferma l'impegno di sollecitare il più che sia possibile, nei modi convenienti e opportuni, tale decisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. La questione su cui ho richiamato ancora l'attenzione del Governo, è una questione che ha attinenza all'interesse di una gran parte di comuni della provincia d'Imperia.

L'onorevole ministro dell'interno ha or ora accennato come la provincia d'Imperia fosse troppo frazionata in comuni e come questi non avessero mezzi sufficienti per provvedere ai loro bisogni. Per questo, con decreto del 21 ottobre 1923, ben tredici comuni sarebbero stati raggruppati in un solo, che si nominò Imperia, e con altro decreto del 6 dicembre altri trenta comuni sarebbero stati raggruppati in sette, dando contemporaneamente l'autonomia ad Ospedaletti, che era frazione di Coldirodi.

La finalità che si proponevano coloro o colui che suggerì detti raggruppamenti di comuni poteva essere anche lodevole; certo è però che il risultato non corrispose al desiderio di dare ai comuni della provincia d'Imperia i mezzi finanziari per poter sovvenire e provvedere meglio alle necessità pubbliche. Chi avesse esattamente conosciute le condizioni e la storia di quei comuni non avrebbe mai suggerito quei raggruppamenti comunali.

Non appena quei decreti furono emanati, numerose furono le proteste contro quei raggruppamenti, ed io me ne appello all'onorevole ministro dell'interno. Subito si domandò il ripristino delle autonomie locali, e si disse che quei raggruppamenti erano stati mal studiati e peggio fatti.

Nè poteva succedere altrimenti, perchè, mentre si sarebbero dovuti interpellare coloro i quali erano più direttamente interessati a quelle riunioni, essi non furono affatto interpellati, e quindi i fatti raggruppamenti, che non corri-

spondevano nè a necessità, nè ad interessi o bisogni sentiti, hanno provocato un malcontento generale e recriminazioni contro il Governo.

Quel malcontento permane ed anzi ogni giorno aumenta, perchè è da oltre un anno che s'invoca la revoca di quei due decreti, ma finora inutilmente. Io, che vivo in quei paesi e che ne conosco i bisogni, ricordo di avere immediatamente denunciato al Governo Nazionale gli inconvenienti che erano lamentati dalle popolazioni. Lo feci nel dicembre 1923, nel marzo e nel luglio 1924, parlandone e scrivendone a membri del Governo, e nella tornata del Senato del 27 giugno 1924 presentai anche un'interrogazione.

Alle mie sollecitazioni Ella, onorevole Federzoni, rispose il 24 luglio, assicurandomi che erano in corso studi per apportare alle disposte fusioni le occorrenti modifiche. Non si provvede, e perciò presentai l'ordine del giorno che ho svolto avanti a quest'Alto Consesso nella tornata del 5 dicembre 1924.

In quest'ultima occasione tanto l'onorevole presidente del Consiglio, quanto Ella, onorevole ministro dell'interno, riconobbero che quei raggruppamenti dovevano essere modificati: non dissero più che dovessero ancora essere studiati; nè avrebbero potuto dirlo, perchè le lagnanze si facevano sentire insistenti da oltre un anno, ed in un anno gli studi potevano e dovevano già essere ultimati. Da allora, se non da prima, i commissari straordinari, con encomiabile pensiero — e lo dico a loro onore, edotti come sono che non c'è nessuno che non protesti contro quelle riunioni e convinti che, nell'interesse dei comuni da essi provvisoriamente retti ed amministrati, quei raggruppamenti non possono e non debbono più restare — si astennero e si astengono dal prendere provvedimenti o decisioni che potrebbero forse riuscire vantaggiose a taluna frazione e nocive per le altre. Anche questo stato di incertezza deve cessare e cessare al più presto, tanto più che da oltre un anno abbiamo preposti a quei comuni riuniti dei commissari straordinari che costano fior di quattrini, che potrebbero essere più utilmente e meglio spesi in opere di pubblico interesse. Perchè tardare ancora a provvedere? Che la necessità, l'utilità e l'urgenza di sciogliere quei raggruppamenti comunali e di ritornare subito all'antico sussistano

non può esservi dubbio, giacchè anche lei (salvo l'eccezione cui accennerò tra poco) lo ha riconosciuto, onorevole ministro dell'interno.

Inoltre è pure noto, onorevole Federzoni, che della necessità di ritornare ai comuni le loro autonomie, si sono resi interpreti presso di lei gli onorevoli deputati della Liguria più degli altri informati di quanto succede in quei paesi.

Che più? Ella sa, e lo ha ricordato adesso, che per far cessare questo stato di cose, una proposta di legge d'iniziativa parlamentare fu presentata nell'altro ramo del Parlamento nella tornata delli 13 dicembre 1924 dai deputati Moreno, Pala, Lantini. Con questa proposta si domanda la revisione dei raggruppamenti comunali da tutti lamentati; ma più che la revisione si chiede la revoca del decreto 6 dicembre 1923 con cui 30 comuni vennero riuniti in sette; si chiede cioè l'autonomia per tutti i 30 comuni all'infuori di quello di Coldirodi che si vorrebbe lasciato unito a San Remo. Questa eccezione non trovo giusta.

Perchè al comune di Coldirodi, a cui fu tolta la frazione di Ospedaletti per farne un comune autonomo, si vorrebbe negare l'autonomia? Il progetto d'iniziativa parlamentare giustifica l'eccezione col fatto che esso Coldirodi è stato unito ad un grande centro e precisamente a San Remo. Al postutto si vorrebbe ridare l'autonomia al comune di Camporosso, sebbene esso pure con lo stesso decreto 6 dicembre 1923 sia stato aggregato alla città di Ventimiglia, altro grande centro. Mai due pesi e due misure. Mi si permetta far rilevare che la differenza di trattamento, che, secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, si vorrebbe fare ai due comuni di Coldirodi e di Camporosso oltrechè ingiusta sarebbe odiosa, perchè quei due comuni hanno una popolazione rispettivamente di 1600 e di 1800 abitanti, e quindi pressochè uguale, e sono per giunta i due comuni della provincia di Imperia che stanno meglio finanziariamente. Coldirodi in particolare chiudeva i suoi bilanci con avanzi di amministrazione; possiede beni ed è dotato di tutti i servizi pubblici: aveva una sovrimposta minima.

Non comprendo quindi perchè debba esser fatta una disparità di trattamento tra i nominati due comuni, aggregati rispettivamente a Ventimiglia ed a San Remo.

Dico di più che se si fosse voluta fare una logica ed utile riunione si sarebbe dovuto invece unire il nuovo comune di Ospedaletti con San Remo, perchè entrambi sono posti in riva al mare, hanno i territori confinanti ed hanno comunanza d'interessi e di finalità, perchè vivono essenzialmente sull'industria dei forestieri e sono anche uniti per mezzo di una comoda tramvia.

Forse in un non lontano avvenire penseranno essi ad aggregarsi ed unirsi; ma intanto, lo ripeto, non è giusto nè logico unire Coldirodi a San Remo, perchè Coldirodi è un paese posto in collina e per arrivare colla rotabile al centro i suoi abitanti dovrebbero attraversare il territorio del nuovo comune di Ospedaletti.

All'infuori della eccezione di cui sopra, anche nella Camera dei deputati si è manifestato concorde il concetto di restituire l'autonomia a tutti indistintamente i comuni che furono raggruppati col Regio decreto 6 dicembre 1923.

Così stando le cose, onorevole ministro dell'interno, Ella non può e non deve dire a quelle popolazioni che bisogna seguire la trafila della legge presentata alla Camera dei deputati per giungere allo scioglimento di quei dannosi raggruppamenti di comuni.

La sua risposta potrebbe far credere a quelle popolazioni che il Governo, pur riconoscendone la necessità, non vuole provvedere e che essi comuni debbono aspettare molto tempo ancora le sospirate autonomie.

Io penso che sia bene ridare subito l'autonomia, e la conseguente amministrazione naturale e legittima, a quelle popolazioni per far cessare il malcontento ed evitare ulteriore sperpero di denaro pubblico. Faccia, onorevole ministro, un decreto in proposito ed io le garantisco che sarà accolto da unanime approvazione. Ormai il Governo ha il consenso di tutti i deputati liguri, i quali ben conoscono le condizioni di quei luoghi; ha pure il consenso dei senatori della provincia d'Imperia, perchè, come ella vede, gli onorevoli duca Borea d'Olmo, Novaro e Berio hanno voluto onorare della loro firma l'interrogazione che sto svolgendo.

Quando tutti gli interessati e tutti i conoscitori di quei paesi sono d'accordo, come si può pensare che un decreto nel senso che io do-

mando possa sollevare proteste nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento? Onorevole Federzoni, provveda al più presto con decreto, non faccia attendere la legge ed ella sarà benedetto da quelle popolazioni.

Gliele dico col miglior sentimento, e nella certezza assoluta di essere sicuro interprete di quanto chiedono quelle popolazioni, che sono concordi nel volere che sia mantenuta l'autonomia al nuovo comune di Ospedaletti, e che sia restituita l'autonomia a tutti gli altri comuni raggruppati col decreto 6 dicembre 1923, nei sette comuni di Chiusavecchia, Casio d'Arroschia, Diano Marina, Santo Stefano al Mare, Vallecrosia, Ventimiglia e San Remo.

La legge proposta non potrà che procrastinare questo stato anormale di cose; giacchè se il progetto venisse avanti al Senato approvato così come fu proposto, potrebbe dal Senato subire qualche modificazione e rendersi perciò necessario il suo ritorno alla Camera dei deputati. Ciò sarebbe causa di nuovo ritardo, mentre è urgentissimo provvedere.

Gli onorevoli deputati che hanno presentato l'accennata proposta di legge per la revisione del decreto legge 6 dicembre 1923 accennano alla necessità di nominare nuovi commissari per la reggenza dei comuni nuovamente costituiti. Questo è inutile, a meno che si vogliano procrastinare le elezioni per la nomina delle legittime amministrazioni elettive.

Infatti quando siasi revocato il decreto legge 6 dicembre 1923 non c'è che da indire le elezioni e gli stessi attuali commissari ben possono ciò fare nel più breve termine, insediare le nuove amministrazioni ed effettuare essi il passaggio del patrimonio rispettivo ai singoli comuni.

La questione presentasi meno semplice per comuni raggruppati col decreto 21 ottobre 1923. Con questo decreto, oltre alle città di Oneglia e di Porto Maurizio, furono riuniti nel nome di Imperia altri 9 minori comuni. Ben so che da molto tempo si dibatteva la questione della fusione in una sola di quelle due città: penso io pure che a far parte del nuovo agglomerato comunale potessero esser chiamati i comuni di Castelvechio e di Caramagna Ligure, che possono considerarsi due sobborghi delle due città con cui avevano quotidiani rapporti.

Ma gli altri sette comuni che sono lontani

parecchi chilometri dal centro della nuova città di Imperia, come potevano esser chiamati a far parte di questa? Come potevano essere chiamati a farne parte comuni dediti essenzialmente all'agricoltura, come Borgo Santa Agata, Moltedo, e gli altri, mentre Porto Maurizio ed Oneglia traggono la loro vita essenzialmente dal commercio e dall'industria? Anche le popolazioni di quei comuni protestarono e reclamarono la loro autonomia, e perciò, tenuta ferma la riunione di Porto Maurizio, Oneglia, Caramagna e Castelveccchio, perchè costituiscono la nuova città di Imperia, io penso che collo stesso decreto si dovrebbero ripristinare gli altri comuni di Piani, Poggi, Torrazza, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Moltedo e Montegrazie, le cui autonomie furono soppresse col decreto 21 ottobre 1923.

In verità io sono d'avviso che sarebbe stato più utile anche per Oneglia e Porto Maurizio evitarne la riunione o fusione lasciando alle rispettive amministrazioni di determinarne le modalità, onde il raggruppamento corrispondesse meglio ai loro bisogni ed ai loro interessi.

Ma ormai che la riunione è stata fatta, si riveda e si corregga coll'invocato decreto e questo si emani al più presto e senza ulteriore indugio.

Ciò facendo il Governo nazionale avrà reso un atto di giustizia a quelle popolazioni, ed avrà dato alle stesse il mezzo di governarsi ed amministrarsi legittimamente, e ne riscuoterà, lo ripeto, il plauso.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole senatore Nuvoloni ed altri è esaurita.

L'ordine del giorno recherebbe ora una interrogazione d'onore. Ferri (Giacomo al ministro della guerra.

L'interrogante non essendo presente la sua interrogazione è decaduta.

#### **Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pantano sulla colonizzazione interna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Svolgimento della proposta di legge del senatore Pantano sulla colonizzazione interna».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura di questa proposta di legge.

AGNETTI, segretario, legge:

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### ISTITUTO NAZIONALE PER LA COLONIZZAZIONE INTERNA: SUO SCOPO E SUOI MEZZI.

##### Art. 1.

È fondato in Roma un *Istituto Nazionale per la colonizzazione interna*, con personalità giuridica, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'Economia Nazionale.

##### Art. 2.

L'Istituto per la colonizzazione interna ha per iscopo di mettere in pieno valore tutto il patrimonio agricolo nazionale, mercè l'opera diretta e indiretta dello Stato:

a) fondando dei villaggi nelle regioni incolte o insufficientemente coltivate, lontani dai centri abitati, per organizzarvi direttamente la media e piccola economia agricola in piena efficienza di lavoro e di rendimento;

b) creando delle borgate in prossimità dei grossi centri rurali ove siano richieste dalla necessità di sistemarvi razionalmente la piccola proprietà coltivatrice;

c) agevolando la costituzione e il funzionamento di cooperative agrarie che si propongano l'acquisto o la coltivazione in comune delle terre;

d) favorendo la diffusione della piccola proprietà od affittanza rurale;

e) promuovendo, dove non sia possibile il suo frazionamento, la cultura razionale del latifondo;

f) incoraggiando e promovendo le trasformazioni agricole, lo sviluppo delle industrie agrarie, della zootecnica, la costruzione di case coloniche e il miglioramento delle abitazioni rurali;

g) promovendo e incoraggiando la costituzione e lo sviluppo delle piccole cooperative agricole, delle mutue agrarie e, in generale, di tutte le Società cooperative, qualunque ne sia la forma, composte in maggioranza di agricoltori o lavoratori agricoli operanti nell'ambito dell'economia agraria;

*b)* coordinando le bonifiche agrarie dei terreni incolti o insufficientemente coltivati con le bonifiche idrica e sanitaria; e queste promuovendo;

*i)* favorendo le istituzioni che abbiano di mira fra i loro scopi precipui la elevazione morale, intellettuale ed economica dei lavoratori della terra;

*h)* coordinando fra loro tutte le energie economiche operanti nel campo della produzione agraria all'unico intento del progresso agricolo del paese.

### Art. 3.

Per raggiungere gli scopi di cui nel precedente articolo, l'Istituto nazionale, oltre i compiti ad esso assegnati nei successivi articoli, ha facoltà di fare le seguenti operazioni:

1° Acquisto di terre incolte o a cultura insufficiente, per poi, migliorate e occorrendo bonificate, rivenderle, opportunamente ripartite, in piccole e medie proprietà coltivate direttamente dal proprietario o dalla sua famiglia, a norma della lettera *a)* dell'art. 2;

2° Acquisto e sistemazione di terre - irrazionalmente coltivate o eccessivamente frazionate - che si trovino in condizioni di relativo isolamento nei margini delle zone anulari migliorate prossime ai grossi paesi, per poi concederle in piccoli appoderamenti a coltivatori diretti della terra in conformità della lettera *b)* dell'art. 2;

3° Acquisto di terre per l'impianto di colonie penali mobili, per poi, bonificate, migliorate e opportunamente sistemate dagli stessi condannati, rivenderle a famiglie di liberi agricoltori che le coltivino direttamente e vi risiedano;

4° Credito agrario in ogni sua forma, agevolazioni fiscali ed assistenza tecnica-agraria:

*a)* alle cooperative agrarie che in base a piani approvati dall'Istituto acquistino terre o le prendano in affitto per condurle collettivamente o ripartirle fra i soci;

*b)* ai proprietari di latifondi suscettibili di trasformazione, i quali, in tutto o in parte li concedano in enfiteusi a coltivatori diretti della terra in base a piani di sistemazione approvati e controllati dall'Istituto;

*c)* ai proprietari di latifondi - in cui la

grande unità culturale sia ritenuta etnicamente ed economicamente indispensabile ma suscettibile di esser congiunta in parte alla piccola coltura - i quali si impegnino ad intraprenderne la coltivazione e la parziale trasformazione in base a piani approvati e controllati dall'Istituto Nazionale, chiamando i lavoratori della terra ad un'equa compartecipazione negli utili dell'azienda se condotta per conto esclusivo del proprietario, ovvero adottando altre forme di lavoro associato;

5° Agevolazioni di credito e assistenza tecnico-agraria a tutte le iniziative ed istituzioni contemplate nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 2; non che alle cooperative e ai singoli agricoltori contemplati nel Capo IX;

6° Anticipazioni e prestiti per l'acquisto di materie prime, di bestiame e di strumenti e per spese di assicurazione;

7° Esenzione di qualsiasi tassa di registro o ipotecaria per tutti gli atti di permuta o di compra vendita intese al rimbombamento delle piccole e medie unità culturali, e riduzione al decimo delle competenze spettanti ai conservatori delle ipoteche per gli atti relativi;

8° Speciali incoraggiamenti finanziari alle istituzioni di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 2, segnatamente a quelle che hanno di mira lo sviluppo della cooperazione e della previdenza, e la diffusione della cultura popolare a mezzo anche di apposite biblioteche circolanti nei paesi rurali e nelle campagne.

## CAPO II

### CONCESSIONI ENFITEUTICHE MUTUI A MITE INTERESSE - AGEVOLAZIONI FISCALI.

#### Art. 4.

I canoni delle concessioni enfiteutiche contemplati nella presente legge, sono perpetui, indivisibili e per 20 anni non redimibili.

L'estensione del terreno da concedersi a ciascun enfiteuta deve essere adeguato alla capacità di lavoro della famiglia colonica.

#### Art. 5.

I mutui di cui alla lettera *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 3 sono equiparati a quelli ipotecari di

cui al R. decreto 30 dicembre 1923 pei quali lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura del 2,50 per cento sul fondo appositamente stanziato nel bilancio del Ministero dell'Economia nazionale.

Per tali mutui ha luogo il privilegio *speciale* o *convenzionale* di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 18 pel credito di esercizio e per quello di miglioramenti nel testo unico delle leggi e decreti sul Credito agrario.

#### Art. 6.

I contratti e le quietanze relative a tutte le operazioni di cui all'art. 3, in qualunque forma sieno fatte, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, di registro ed ipotecaria e vengono registrati gratuitamente quando il valore di essi non superi le lire duemila, ovvero si tratti di operazioni relative alle zone di colonizzazione. Per tutt'altre zone se il valore eccede questo limite gli atti anzidetti saranno scritti su carta da bollo da centesimi 50 e registrati con la tassa ridotta al decimo.

Nei contratti collettivi, l'ammontare delle anticipazioni o dei prestiti, agli effetti del presente articolo, si determina con riguardo alle quote individuali risultanti dal rapporto fra la somma complessiva e il numero degli associati. Ove la quota individuale superi le lire duemila, la tassa di registro ridotta al decimo, si applica all'eccedenza.

I certificati ipotecari e catastali che siano richiesti dall'Istituto Nazionale per la istruttoria delle pratiche relative alle suddette operazioni saranno rilasciate gratuitamente in carta libera. Per ogni altra operazione contemplata nella presente legge le trascrizioni e le volture catastali in dipendenza degli atti saranno gratuite. I documenti a tal' uopo saranno rilasciati in carta libera e le competenze dei conservatori e dei notai pei relativi atti saranno ridotti ad un decimo di quelli in vigore.

Le iscrizioni ipotecarie a garanzia dei mutui fatti dall'Istituto per operazioni di *Credito Fondiario-Agrario*, di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario, saranno fatte gratuitamente.

L'imposta sui terreni sgravati per effetto della presente legge, non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

### CAPO III.

#### FONDO NAZIONALE PER LA COLONIZZAZIONE.

#### Art. 7.

Il fondo di dotazione dell'Istituto - che prenderà il titolo di *Fondo Nazionale per la colonizzazione interna* - sarà di un miliardo.

#### Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale sarà stanziato annualmente, in apposito capitolo, sotto il titolo di *Fondo Nazionale per la colonizzazione interna*, la somma di 50 milioni a cominciare dall'esercizio 1924-25 e a finire a quello 1944-1945.

Il detto fondo servirà:

a) per l'acquisto delle terre destinate alla colonizzazione e per le opere occorrenti alla loro miglioria e sistemazione, eseguite nel periodo intermedio fra l'acquisto e la rivendita, onde renderle adatte a ricevere i coloni di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 3;

b) per l'impianto dei *villaggi* di cui all'art. 22 e pel funzionamento dei loro servizi pubblici;

c) per l'impianto delle *borgate* di cui all'art. 28 e per la loro sistemazione;

d) pel raggiungimento degli scopi di cui al n. 8 dell'art. 3;

e) per tutto quanto occorre alla organizzazione e al funzionamento dell'Istituto Nazionale.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare all'Istituto, contro cessione del contributo statale, e ad un interesse di favore, anticipazioni in conto corrente fino a cinque annualità non ancora scadute.

### CAPO IV.

#### CARTELLE AGRARIE E CREDITO AGRARIO.

#### Art. 9.

L'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna è autorizzato ad emettere *cartelle agrarie* per l'ammontare di un miliardo, da servire:

1° Per la reintegrazione delle somme che il Fondo Nazionale dell'Istituto va man mano erogando per l'acquisto delle terre colonizzabili di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3.

2° Per l'esercizio del Credito agrario, in ogni sua forma; con assoluta preferenza ai coloni dei nuovi centri agricoli e a tutti quegli agricoltori — segnatamente a quelli della zona anulare prossima a tali centri — i quali si impegnino di assoggettarsi, per l'impiego razionale ed effettivo delle somme mutuata, alle direttive ed al controllo del locale Ispettorato di colonizzazione o della più vicina cattedra ambulante, nonchè alle cooperative agrarie e ai proprietari di latifondi di cui al n. 4 dell'art. 3.

#### Art. 10.

La emissione delle cartelle agrarie sarà fatta per serie di 10 milioni ciascuna. Ogni emissione, autorizzata con decreto del ministro dell'economia nazionale, avrà luogo ogni qualvolta l'Istituto abbia già investito altrettanta somma del Fondo Nazionale in acquisto di terre colonizzabili o in operazioni di Credito agrario.

Tali cartelle avranno la durata di 20 anni e saranno estinte gradualmente a partire dal 20° anno della loro rispettiva emissione.

#### Art. 11.

Tanto l'acquisto delle terre colonizzabili quanto le operazioni di credito agrario, saranno fatte per metà in cartelle e per metà in denaro.

Ferme sempre restando le condizioni fondamentali tecnico-agricole per la colonizzazione, tanto per gli acquisti che pel credito agrario sarà data la preferenza a coloro che si accontenteranno di ricevere l'intero pagamento in cartelle fondiari.

#### Art. 12.

L'interesse delle cartelle sarà del 3 e mezzo per cento. Esse debbono essere nella maggior parte di piccolo taglio onde facilitarne il collocamento fra le classi popolari.

Le cartelle sono garantite su tutti i privilegi e le ipoteche iscritti a favore dell'Istituto Nazionale.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà, la Cassa Nazionale

di previdenza, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Monte dei Paschi e l'Istituto di San Paolo sono autorizzati a fare acquisto di dette cartelle. Gli Enti morali, Società ed Istituti cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le cartelle agrarie, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

Qualora fosse ritenuto necessario per il rapido svolgimento della colonizzazione, il Ministero dell'Economia Nazionale potrà, con decreto motivato, d'accordo col Ministro delle finanze e del tesoro, ordinare che le Casse e gli Istituti suddetti, nonchè la Cassa depositi e prestiti e le Banche di emissione, acquistino, proporzionalmente alla loro potenzialità finanziaria, una parte delle cartelle agrarie in misura complessivamente non superiore ad un terzo della relativa serie di emissione.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare delle anticipazioni sulle cartelle agrarie alle stesse condizioni che sui titoli di Stato.

Gli interessi delle cartelle saranno esigibili, oltre che nelle delegazioni del ministero delle Finanze, presso tutti gli uffici postali del Regno, purchè a quelli di 2ª e 3ª classe ne sia dato preavviso 10 giorni prima di ogni scadenza.

#### Art. 13.

Le operazioni dell'Istituto saranno garantite coi privilegi speciali stabiliti nella legge del 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª (1), del 7 luglio 1901, n. 331 (2) e del 31 maggio 1903, numero 254 (3).

### CAPO V.

#### ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO.

#### Art. 14.

È istituito sotto la vigilanza del Ministero dell'economia Nazionale un *Commissariato della colonizzazione* nel quale è concentrato

(1) Legge sul credito agrario.

(2) Legge che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nelle provincie di Mezzogiorno e nell'Isola di Sardegna.

(3) Legge per le case popolari.

tutto ciò che si riferisce ai servizi della colonizzazione interna.

Il Commissariato è composto: di un Commissario generale e di quattro Commissari a ciascuno dei quali è affidata, sotto l'azione coordinatrice del commissario generale, l'opera dell'Istituto in una delle quattro grandi regioni italiane: Alta Italia, Italia Centrale, Mezzogiorno, Isole.

Il Commissario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Economia Nazionale sentito il Consiglio dei ministri, e può essere revocato per decreto Reale — motivato — seguendo lo stesso procedimento. Esso fa parte di diritto del Consiglio dell'Economia Nazionale, di quello dell'Emigrazione e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

#### Art. 15.

È istituito un *Consiglio della Colonizzazione* composto:

- a) dal Sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia Nazionale che lo presiede;
- b) dal Commissario generale della colonizzazione;
- c) dal Direttore generale dell'agricoltura;
- d) dal Direttore generale delle bonifiche;
- e) dal Direttore generale dell'industria;
- f) da tre membri scelti dal ministro dell'Economia Nazionale fra i cultori delle discipline agrarie;
- g) da tre membri designati rispettivamente dai Presidenti della Confederazione generale degli agricoltori, della Confederazione dell'Industria e della Lega Nazionale delle cooperative.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza vi fanno parte di diritto con voto deliberativo.

Il Consiglio è udito nelle questioni più rilevanti relative alla colonizzazione, e negli affari di competenza di più ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme al Commissario generale, Presidente, formano un *Comitato permanente* con le attribuzioni che saranno indicate nel Regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

#### Art. 16.

Il Ministro dell'Economia Nazionale dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più

tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi della colonizzazione, allegando un rapporto del Commissario generale sullo stato dei lavori in corso, sulle modifiche che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti e sopra ogni altro punto che interessi la colonizzazione.

Il Commissario generale può essere autorizzato dal Governo ad intervenire alla Camera e al Senato per dare chiarimenti sull'opera dell'Istituto.

#### Art. 17.

In ogni capoluogo delle Province di cui nel successivo articolo è istituito un *Vice Commissariato della colonizzazione* in diretta dipendenza del Commissariato generale, il quale sarà composto: di un Vice-Commissario e di tanti Ispettori quanti sono i nuovi Villaggi da costituire nella provincia a norma dell'art. 22.

Ogni Ispettore deve avere la sua sede abituale nel villaggio al quale è assegnato. Fintanto però che la sede dell'Ispettorato non sarà costruita potrà, in via transitoria, fissare la sua residenza nel Comune al cui territorio il costituendo villaggio appartiene.

Qualunque sia però la residenza dell'Ispettore, l'opera colonizzatrice deve svolgersi sotto il suo diretto controllo. A questo fine egli avrà alla sua dipendenza due o più *istruttori*, secondo l'entità del villaggio e la zona di operazione, esperti nella Economia rurale, incaricati di assistere coi loro consigli i coloni nelle moderne pratiche di agricoltura. Uno di essi funzionerà da Segretario dell'Ispettorato e sostituirà l'Ispettore nella sua assenza. La loro azione si estenderà anche alla restante opera di assistenza tecnico-agraria devoluta ad ogni Ispettorato in virtù della presente legge.

Finchè non si sarà provveduto alla nomina degl'Ispettori, il Vice Commissario si farà coadiuvare nel suo lavoro preliminare dagl'Ingegneri Capi del Genio Civile e della Provincia.

#### Art. 18.

Il Vice-Commissario è assistito da una *Commissione provinciale della colonizzazione* incaricata di compilare l'elenco delle terre suscettibili di essere colonizzate, di proporre i relativi progetti di colonizzazione all'Istituto e di aiutarlo nella graduale esplicazione del suo compito.

Essa è presieduta dal Vice-Commissario, ed è composta:

a) dagli Ispettori alla dipendenza del Vice-Commissario;

b) dal Direttore della Cattedra ambulante della provincia;

c) dall'Ing. capo del genio civile della provincia;

d) dall'Ing. capo della provincia;

e) da due membri scelti nella provincia dal Ministro dell'Economia Nazionale, uno fra i grandi proprietari fondiari e l'altro fra i coltivatori diretti della terra;

f) da un perito agronomo.

Il vice Commissario, quando se ne presenti il bisogno, potrà chiamare in seno alla Commissione, con voto consultivo, gli altri Direttori di cattedre ambulanti e i Direttori delle Scuole agrarie della provincia, non che i Presidenti dei Consigli provinciali di agricoltura, e ove questi manchino i Presidenti dei Comizi agrari.

La Commissione elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme al Vice Commissario, che lo presiede, formano un *Comitato esecutivo* con le attribuzioni che saranno indicate nel Regolamento.

#### Art. 19.

Le provincie nelle quali verranno istituiti i Vice-Commissariati di cui all'art. 17 sono le seguenti:

Aquila - Avellino - Bari - Cagliari - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Caserta - Chieti - Catanzaro - Cosenza - Foggia - Girgenti - Lecce - Messina - Napoli - Palermo - Potenza - Roma - Reggio Calabria - Salerno - Sassari - Siracusa - Sulmona - Teramo - Trapani.

Nelle restanti provincie del Regno, ove le condizioni dell'agricoltura richiedono soltanto la grande bonifica o, prevalentemente, una semplice migliore utilizzazione della coltura, la rappresentanza del Commissariato verrà assunta dalla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia.

Il Regolamento specificherà le norme con cui tali Cattedre debbono svolgere la loro azione.

#### Art. 20.

Il Regolamento determinerà anche le modalità per la rinnovazione del Consiglio della

colonizzazione e delle Commissioni provinciali, le indennità dovute ai loro membri e il modo di funzionare degli uffici del Commissariato generale, dei Vice-Commissariati e degli Ispettorati della colonizzazione; non che gli stipendi e le indennità dovute al personale rispettivo.

#### Art. 21.

Il Commissariato della colonizzazione corrisponde direttamente con le Autorità del Regno. Esso gode della franchigia postale e telegrafica per tale corrispondenza e per quella reciproca coi Vice-Commissariati e gli Ispettorati della colonizzazione; non che per la corrispondenza fra questi ultimi.

### CAPO VI.

#### CREAZIONE DI NUOVI VILLAGGI E BORGATE.

#### Art. 22.

In ogni zona colonizzabile contemplata nei progetti di cui all'art. 18 approvati dall'Istituto, deve sorgere un *villaggio* — lontano dai centri abitati — non accentratore di abitazioni e di uomini, ma nucleo centrale delle case coloniche sparse per la campagna, podere per podere, propulsore e coordinatore ad un tempo di tutta l'opera colonizzatrice.

Il villaggio deve essere la sede degli edifizii pei servizi pubblici: Ispettorato della colonizzazione, scuola, chiesa, stazione dei carabinieri, magazzino cooperativo per derrate e semi, camposanto.

Alla sede dell'Ispettorato deve essere annesso un *podere modello*, sotto le direttive della più vicina cattedra ambulante, da servire anche di *campo sperimentale* per le colture meglio adatte alla natura dei terreni e alle condizioni climatologiche del luogo.

Aggregata al podere modello deve essere conservata una sufficiente estensione di terra da concedere per impianto di industrie rurali.

#### Art. 23.

Ogni villaggio è considerato come frazione autonoma del Comune nel cui territorio è fondato.

L'Ispettore della colonizzazione eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 161.

Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione del villaggio o nei rapporti di esso col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta è ammesso il ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ogni villaggio godrà per 20 anni della esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo.

Agli opifici sorti nell'ambito del villaggio e che abbiano diretta connessione con l'industria agricola verrà applicata l'esenzione della ricchezza mobile per 20 anni.

#### Art. 24.

Quando per la viabilità delle terre appoderate o per la utilizzazione delle acque potabili ed irrigatorie fosse necessario di coordinare le opere e la sistemazione delle terre da colonizzare, con quelle di altri terreni, il Commissariato della colonizzazione è in facoltà di costituire uno speciale Consorzio del quale saranno obbligati a far parte i proprietari di tali terreni.

Lo stesso dicasi quando la bonifica idraulica ed agraria risultasse connessa o dipendente da opere più vaste o maggiori che si estendessero ad altri terreni.

#### Art. 25.

Il Commissariato della colonizzazione promuoverà dalle Amministrazioni competenti, tutte le opere di bonifica, di viabilità e di sistemazione, utili alla colonizzazione, che siano a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici.

#### *Parcellamento. Preferenze.*

#### Art. 26.

Il parcellamento delle terre di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 3 deve farsi in poderi di estensione variabile mantenendo i caratteri della media

e piccola proprietà, in maniera che ogni famiglia colonica possa trovare un lotto adatto alle sue braccia e al suo capitale. E nei costituendi villaggi di cui all'art. 22 deve essere eseguito in guisa che le case di abitazione non siano né troppo agglomerate né troppo sparse, irradianti possibilmente dal villaggio.

Il prezzo di vendita di ciascun lotto sarà fissato sommando insieme il costo delle terre e le spese incontrate per migliorie ed appoderamento, fra cui assolutamente indispensabile la casetta, il pozzo o la cisterna.

Il compratore dovrà pagare in contanti almeno un quarto del prezzo al momento del contratto e la rimanenza, comprensiva del capitale e degli interessi al 3 e mezzo per cento, in 16 annualità con la decorrenza dal quarto anno dopo la compra.

La preferenza nell'assegnazione dei lotti è data:

1° ai contadini che risiedono nelle terre colonizzabili;

2° alle famiglie dei contadini morti in guerra e a quelle dei reduci mutilati o inabili al lavoro di cui all'art. 51;

3° a chi paga l'intero prezzo di acquisto, e subordinatamente la metà, al momento del contratto.

In quest'ultimi casi, a parità di condizioni, la preferenza tocca ai residenti o nati nel territorio del Comune in cui sorge il villaggio o la borgata, e nell'ordine seguente:

a) ai contadini ex combattenti per l'indipendenza nazionale che si sieno fatti distinguere ed abbiano ricevuto la croce di guerra;

b) ai contadini che non possiedono terre, e fra questi a coloro che hanno maggior numero di braccia lavorative in famiglia.

Nella espressione contadini si comprendono soltanto coloro che come unica forma di attività produttiva esercitino quella di coltivatori della terra.

#### Art. 27.

La domanda di presentazione per l'acquisto di lotti deve contenere:

1° Lo stato di famiglia e la possidenza fondiaria dell'acquirente;

2° L'impegno della coltivazione diretta del fondo da parte sua o della sua famiglia;

3° La rata parte del prezzo di acquisto

che intende pagare al momento della firma del contratto;

4° Un vaglia postale o bancario, impegnativo, di lire mille, in favore dell'Istituto. Tale somma versata in conto corrente fruttifero alla Cassa Depositi e Prestiti, verrà restituita al mittente se non rimarrà aggiudicatario del lotto prenotato.

### Borgate.

#### Art. 28.

La Commissione provinciale incaricata a norma dell'art. 18 a preparare l'elenco delle terre suscettibili di essere colonizzate, deve comprendere nei relativi progetti di colonizzazione la fondazione di nuove *borgate* nei casi contemplati dal n. 2 dell'art. 3.

Nel nucleo centrale di ogni borgata costituita di piccoli poderi contigui, bastevole ciascuno per una famiglia di coltivatori, dovrà sorgere a cura del Commissariato una chiesetta e un edificio scolastico con annessa abitazione del Maestro, il quale sarà ad un tempo il rappresentante dell'Ispettorato della colonizzazione. A questo titolo oltre lo stipendio che avrà dallo Stato quale Maestro rurale, percepirà dall'Ispettorato una congrua indennità.

Spetta al Comune di provvedere ai servizi pubblici della borgata posta alla sua diretta dipendenza.

#### Art. 29.

Ogni podere dovrà avere una casetta colonica con annesso pozzo o cisterna la cui spesa verrà conglobata, nel prezzo di rivendita, con quella incontrata per l'acquisto della terra e per la sua sistemazione.

Ogni borgata godrà per 20 anni della esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio o altro pubblico balzello governativo o provinciale.

Le norme stabilite nei villaggi negli articoli 26 e 27 e nel Capo VII della presente legge, varranno anche per le borgate.

## CAPO VII.

### ACQUISTI - ESPROPRIAZIONI.

#### Art. 30.

Il Ministro dell'Economia Nazionale, su conforme proposta del Commissariato per la co-

lonizzazione, pubblica per ciascuna provincia l'elenco delle terre suscettibili di essere colonizzate, a norma dell'art. 18.

In tale elenco possono esser comprese anche delle terre ben coltivate, ma ritenute indispensabili per la fondazione dei nuovi centri agricoli e delle borgate di cui agli art. 22 e 28.

#### Art. 31.

L'elenco di cui al precedente articolo deve essere sottoposto al Consiglio comunale e provinciale per le eventuali osservazioni e proposte di modificazioni e pubblicato secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente Capo: ogni interessato potrà far pervenire osservazioni e reclami al Commissariato, che li trasmetterà col proprio parere al Ministro dell'Economia Nazionale.

Il Ministro, esaminati i reclami, udito il parere del Prefetto e quando occorra anche quello del Consiglio della colonizzazione, potrà, con decreto reale, dichiarare esecutivo l'elenco con le modificazioni che riterrà necessarie ed ordinare con lo stesso decreto l'espropriazione per pubblica utilità dei fondi compresi nell'elenco.

#### Art. 32.

I proprietari delle terre indicate nell'ultimo comma dell'art. 30 possono, dentro un mese dalla pubblicazione dell'elenco, produrre reclamo contro il decreto reale, di cui al precedente articolo, al Comitato permanente di cui all'art. 15. Questi giudicherà inappellabilmente se concorrono gli estremi previsti dall'art. 30 per l'inclusione nell'elenco delle terre di cui si tratta.

#### Art. 33.

Quando l'elenco di cui all'art. 18, sia, a norma dell'art. 31, divenuto esecutivo in una provincia, il Commissariato della colonizzazione svolgerà anzitutto un'azione mediatrice e conciliatrice per la determinazione del giusto prezzo.

Avrà a tale effetto i poteri per convocare gli interessati e proporre ad essi equi accomodamenti per la conclusione dei contratti di compra-vendita.

Art. 34.

Esaurita inutilmente la procedura conciliativa, il Commissariato della colonizzazione offrirà di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti una somma per quanto più sia possibile uguale al reddito netto medio dei fondi calcolato in base dell'imponibile catastale e dei contratti di data certa dell'ultimo quindicennio, anteriori alla presentazione in Parlamento del presente disegno di legge.

Art. 35.

I terreni espropriati previo tale versamento di prezzo - fatto nei modi di cui al 1° comma dell'art. 11 - passeranno in proprietà dell'Istituto per la colonizzazione interna, che ne disporrà a norma dei num. 1, 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 36.

Con l'espropriazione definitiva resteranno di pieno diritto sciolti tutti i contratti di gabella o di altra forma aventi per oggetto la coltivazione o l'utilizzazione delle terre espropriate o l'utilizzazione dei prodotti di essa.

Art. 37.

Ai gabelloti ed altri intermediari non coltivatori diretti non sarà dovuto alcun indennizzo per mancati o diminuiti lucri industriali, ma soltanto il pagamento dei materiali e delle scorte esistenti sul fondo e delle preparazioni culturali utilizzabili dall'azienda che succede.

Essi avranno altresì diritto al rimborso per le migliorie fatte in dipendenza di contratti vigenti al momento in cui andrà in vigore questa legge, se di tali migliorie non sia stato fatto obbligo al locatario o concessionario temporaneo a qualsiasi titolo.

Tanto tali rimborsi quanto gli anticipi che eventualmente fossero stati fatti sull'estaglio, saranno detratti dal prezzo di espropriazione e pagati a chi spettano.

Ai coltivatori diretti della terra sarà lasciato l'esercizio provvisorio della loro azienda, armonizzato coi lavori di appoderamento che verranno intrapresi dall'Ispettorato della colonizzazione.

CAPO VIII.

EMIGRAZIONE.

Art. 38.

Mercè opportune intese tra il ministro dell'Economia Nazionale e quello degli Affari Esteri, il Commissariato dell'emigrazione e l'Istituto per la colonizzazione interna, procederanno di pieno accordo, onde il compito ad essi affidato dal legislatore si svolga armonicamente nel duplice interesse dell'economia nazionale e dei lavoratori della terra.

Art. 39.

In ciascuno degli Ispettorati di emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, uno speciale reparto di quegli uffici curerà di tenere gli emigranti in partenza come quelli che rimpatriano al corrente dei progetti di colonizzazione e delle speciali agevolzze che offre l'Istituto ai lavoratori della terra perchè possano provvedere al loro avvenire in patria fecondando coi loro sudori il suolo natio.

Un uguale compito di propaganda sarà svolto all'interno ed all'estero dai patronati italiani sussidiati sul *Fondo dell'emigrazione*.

Art. 40.

A misura che gli elenchi delle terre colonizzabili, di cui all'art. 18 diverranno esecutivi, ne verrà trasmessa copia agli Ispettorati, ai Patronati dell'emigrazione e ai Consolati italiani dei principali centri di immigrazioni all'estero, affinchè l'emigrante possa, quando lo voglia, far prenotare il lotto che intende acquistare e, subordinatamente anche altri lotti per il caso in cui il primo da lui indicato dovesse venire attribuito ad altri. Tale domanda dovrà essere inoltrata a mezzo degli stessi Ispettorati, Patronati o Consolati di cui sopra.

Art. 41.

L'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, previ accordi fra i Ministri dell'Econo-

mia Nazionale e delle Finanze, potrà essere autorizzato a ricevere i risparmi degli emigranti per acquisto di terre colonizzabili o di *cartelle agrarie*.

Tali rimesse saranno versate in conto corrente fruttifero nella Cassa Depositi e Prestiti, e il regolamento fisserà le norme con cui dovranno essere gestite dall'Istituto.

#### Art. 42.

D'accordo con l'Ufficio centrale di collocamento presso il Ministero dell'Economia Nazionale, l'Istituto di colonizzazione coordinerà le migrazioni interne, le domande e le offerte di lavoro, con lo svolgimento dei piani di colonizzazione.

A questo fine con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale d'accordo con quello dei Lavori Pubblici, saranno concessi speciali ribassi ferroviari, non soltanto ai lavoratori in comitiva, ma anche a quelli isolati, quando la loro chiamata sia legittimata da formale richiesta di un ufficio di collocamento.

### CAPO IX.

#### BENI RUSTICI DELLO STATO, DELLE PROVINCE DEI COMUNI E DEGLI ENTI MORALI.

#### Art. 43.

In seguito a domanda dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, le terre incolte o insufficientemente coltivate, o capaci di bonifica, di proprietà dello Stato e dei Comuni, dichiarate suscettibili di colonizzazione a norma dei progetti di colonizzazione di cui all'art. 18, regolarmente approvati, verranno trasmesse all'Istituto stesso, per poi, compiuta la bonifica, il miglioramento e l'assettamento, essere concesse in enfiteusi o in uso temporaneo e col vincolo della inalienabilità, secondo le condizioni locali:

a) alle Associazioni cooperative agricole, composte di lavoratori della terra;

b) ai contadini poveri, quando si tratti di singoli appezzamenti contigui a terre migliorate.

Il decreto col quale verranno approvati i progetti di colonizzazione fisserà la durata della concessione in uso temporaneo ed il canone annuo dovuto ai concessionari, che andrà al Fondo nazionale per la colonizzazione interna di cui all'articolo 17. I terreni concessi saranno esenti, per un periodo iniziale di 20 anni, dal tributo fondiario.

#### Art. 44.

I fondi rustici delle provincie, delle opere pie e degli altri enti morali, su proposta dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, potranno essere concessi in enfiteusi alle Associazioni di lavoratori della terra, o a contadini poveri, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata.

#### Art. 45.

I fondi rustici delle provincie, dei comuni, delle opere pie e degli altri enti morali, parimenti su proposte dell'Istituto medesimo, potranno essere concessi in affittanza collettiva mediante asta pubblica a cooperative di lavoratori della terra, e coll'approvazione delle autorità tutorie, potranno anche essere concessi mediante licitazione privata a cooperative locali.

#### Art. 46.

Quando i fondi rustici, di cui agli articoli 43 e 44, sono compresi nei progetti di colonizzazione di cui all'articolo 18, la loro concessione, in enfiteusi o in affittanza collettiva, può, su proposta dell'Istituto, essere promossa direttamente dal Ministro dell'Economia Nazionale con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

### CAPO X.

#### ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI LAVORATORI E AFFITTANZE COLLETTIVE.

#### Art. 47.

I contadini poveri e le associazioni cooperative di lavoratori, che assumono in enfiteusi fondi di proprietà privata, in base a piani di

colonizzazione regolarmente approvati dall'Istituto nazionale per la colonizzazione interna, saranno ammessi a fruire presso l'Istituto medesimo, del credito e delle agevolanze di cui al n. 4 dell'art. 3.

## Art. 48.

Le cooperative di lavoratori che abbiano bonificato terreni dello Stato, dei comuni, delle provincie e delle opere pie, saranno preferite nelle concessioni rispettivamente di uso, di enfiteusi e di affittanza delle terre bonificate.

## Art. 49.

Sono associazioni e cooperative di lavoratori della terra, agli effetti della presente legge, quelle composte di coloro i quali coltivino personalmente la terra o la lavorino a mercede più che per proprio conto.

Tali associazioni e cooperative godranno nei primi 20 anni dall'attuazione della presente legge l'esenzione della tassa di ricchezza mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci attuali. Gli atti relativi alle loro operazioni, salvo il disposto dell'articolo 6, saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale, per la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo.

Le associazioni per l'esercizio degli usi civici sui demani comunali, le Università agrarie, regolati dalla legge 4 agosto 1864, e qualunque altro ente collettivo che abbia per legge scopi analoghi, saranno equiparati alle cooperative di lavoratori agli effetti della presente legge.

## Art. 50.

Per le concessioni a titolo d'uso, d'enfiteusi e d'affittanza contemplate dalla presente legge, l'atto sarà scritto su carta bollata da centesimi cinquanta e registrato con la tassa fissa di una lira. Le trascrizioni e le volture catastali da farsi in dipendenza degli atti saranno gratuite: i documenti a tal uopo occorrenti saranno rilasciati in carta libera ed i relativi diritti dei notai e dei conservatori delle ipoteche saranno ridotti a un decimo.

## CAPO XI.

## PER LE FAMIGLIE DEI COMBATTENTI.

## Art. 51.

Nelle concessioni dei lotti per la colonizzazione la preferenza di cui al num. 2 dell'articolo 26 sarà data:

1° alle famiglie dei contadini morti in guerra, purchè abbiano fra i propri membri chi possa dirigere personalmente l'azienda;

2° a quelle dei reduci mutilati o inabili al lavoro, capaci di dirigere essi stessi l'azienda o di farla dirigere personalmente da membri capaci della propria famiglia, ovvero da altri mutilati e inabili rieducati.

Per tutte le famiglie di cui sopra, la proprietà loro concessa, potrà essere costituita con atto pubblico in *bene di famiglia* inalienabile ed indivisibile, e da trasmettersi nella medesima famiglia integro ed indivisibile.

Il *bene di famiglia* deve essere tale da permettere ad una famiglia di potervi trarre col proprio lavoro il necessario sostentamento.

Il regolamento determinerà le norme per la concessione, costituzione e trasmissione ereditaria del *bene di famiglia*.

## CAPO XII.

## COLONIE PENALI AGRICOLE, E BONIFICHE.

## Art. 52.

Con decreto Reale approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Ministro dell'Economia nazionale d'accordo con quello dell'Interno, sarà disposto perchè il lavoro delle colonie penali agricole e quello dei condannati ai lavori forzati e all'ergastolo si svolga sotto le direttive dell'Istituto Nazionale di colonizzazione interna.

Del pari, mediante accordi fra il Ministro dell'Economia Nazionale e quello dei Lavori pubblici, sarà provveduto perchè il lavoro delle bonifiche agrarie, commesso a quello delle bonifiche idrauliche, proceda di conserva con quello della colonizzazione interna.

## CAPO XIII.

## PEL CREDITO AGRARIO.

## Art. 53.

A fine di dare unità d'impulso e di sviluppo a tutte le varie sorgenti del credito agricolo per l'intensificazione e il miglioramento della produzione nazionale, con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Economia Nazionale, d'accordo coi Ministri competenti e con le norme in esso fissate, si provvederà a coordinare con l'azione dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna, quella:

1) della Sezione agraria dell'« Opera Nazionale pro-combattenti » istituita col decreto luogotenenziale 10 dicembre 1918;

2) degli attuali servizi d'indole agricola determinati da leggi speciali per la Basilicata, la Sardegna e l'Agro romano;

3) del Credito agrario del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Credito agrario per il Lazio, del Credito agrario Vittorio Emanuele III per la Calabria e della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata;

4) di tutti gli istituti, enti, autorità esistenti in ciascuna provincia, che abbiano per iscopo di promuovere la produzione agricola, compresi in essi le Casse rurali di prestito.

Tale collegamento deve esser fatto in modo da lasciare che le singole forze si svolgano senza inceppamenti, ciascuna nella propria sfera d'azione.

## CAPO XIV.

## CONCIMI CHIMICI E STRUMENTI DI LAVORO.

## Art. 54.

Per assicurare all'agricoltura nazionale i concimi chimici indispensabili al suo sviluppo — di sicura potenzialità fecondatrice e al più buon mercato possibile — l'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, d'accordo con le cattedre ambulanti, provvederà a mettere alla portata immediata degli agricoltori, al minor prezzo possibile, concimi chimici più specialmente consigliati dalla natura dei terreni e dalle coltivazioni prevalenti in ciascuna provincia.

In ciascuno dei villaggi di cui all'art. 22 sarà tenuto, presso la sede dell'Ispettorato, un congruo deposito di tali concimi.

## Art. 55.

L'Istituto valendosi anche degli attuali depositi di macchine agrarie alla dipendenza del ministro dell'Economia Nazionale, oltre a favorire e diffondere l'uso delle macchine agrarie, mercè temporanee prestanze di esse agli agricoltori, procurerà che tanto le macchine quanto gli strumenti di lavoro per la coltivazione della terra e per la lavorazione e confezione dei suoi prodotti possano essere acquistati al più buon mercato possibile. A tal uopo favorirà a preferenza quei fabbricanti nazionali che per bontà di generi e mitezza di prezzo concorreranno ad accrescere lo sviluppo della produzione agricola.

In ciascun villaggio sarà tenuto, presso la sede dell'Ispettorato un deposito di tali macchine e strumenti di lavoro.

## CAPO XV.

## PER LA SICILIA E PER LA SARDEGNA.

## Art. 56.

Per potere accrescere e intensificare, con la colonizzazione interna, il rendimento agrario della Sicilia e della Sardegna occorre — date le loro speciali condizioni — che le superiori disposizioni di legge vengano integrate dai seguenti articoli:

*Per la Sicilia.*

## Art. 57.

Le Commissioni provinciali di cui all'art. 18, nel compilare i relativi progetti di colonizzazione devono includervi anche le opere idrauliche e stradali intimamente connesse allo sviluppo agrario delle relative provincie, specificando quelle ritenute assolutamente indispensabili alla realizzazione dei progetti medesimi.

## Art. 58.

Il Ministro dell'Economia nazionale, d'accordo con quello dei Lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio dei ministri, determinerà se le proposte di cui nel precedente articolo possono, in tutto o in parte, venire accolte, autorizzando il Commissariato della colonizzazione a provvedere, d'accordo col Genio civile della Provincia, alla sollecita attuazione di quelle che avrà approvato.

Nei casi di assoluta urgenza, lo stesso Commissariato è autorizzato a procedere, col concorso del Genio civile, alla esecuzione diretta dei lavori.

## Art. 59.

I comuni della Sicilia sono obbligati alla riparazione e sistemazione in rotabili delle strade vicinali esistenti e alla costruzione delle nuove dove ce n'è bisogno, col concorso dello Stato per metà della spesa, e per l'altra metà con una *sovraimposta stradale* dovuta da tutti i possessori di fondi rustici del comune.

Il contributo annuo della sovraimposta, la quale deve anche servire per la manutenzione delle dette strade, va detratto dal reddito catastale dei fondi su cui grava l'imposta.

## Art. 60.

Per la sistemazione e costruzione delle strade agrarie si potrà procedere ad espropria per causa di pubblica utilità.

## Art. 61.

Per agevolare la creazione di laghi artificiali in Sicilia mercè l'intervento diretto dello Stato, è istituita presso la Cassa depositi e Prestiti una *Sezione speciale* incaricata di raccogliere e gestire tutte le somme già fissate nei bilanci dei vari Ministeri per opere idrauliche, forestali e di bonifica per la Sicilia - che diventano inutili a causa della costruzione di laghi artificiali - i contributi dei proprietari e degli Enti locali avvantaggiati dall'opera pubblica, e le somme che lo Stato sarà per dedicare a ciascuna intrapresa.

Il regolamento fisserà le norme relative al funzionamento della Sezione la quale dovrà essere pari, in gran parte, a quella creata presso la medesima Cassa col decreto luogotenenziale 2 settembre 1917 per agevolare le opere dei Consorzi di bonifica.

## Art. 62.

Il Ministero dei Lavori pubblici dovrà - entro un anno della pubblicazione della presente legge - far completare, a mezzo dei suoi organi competenti, lo studio delle acque perenni, torrentizie, superficiali e sotterranee, comprese quelle luride, scorrenti in Sicilia allo scopo di raccogliere e di utilizzarle con opportuni mezzi.

## PER LA SARDEGNA.

## Art. 63.

Qualunque concessione di miniere a Società nazionali o estere in Sardegna, deve esser fatta con l'obbligo nei concessionari:

a) di impiantare stabilimenti industriali per la lavorazione del minerale estratto, nelle adiacenze delle miniere o dei porti cui esse fanno capo;

b) di esercitare la miniera e la relativa industria con un regime cooperativo con le organizzazioni dei lavoratori;

c) di sottostare ad uno speciale ordinamento di espropriazione per pubblica utilità in forza del quale i proprietari siano obbligati a cedere il soprasuolo incolto delle miniere ai concessionari delle medesime e questi ad acquistarlo con l'obbligo di bonificarlo e rimboschirlo.

## Art. 64.

E obbligatoria, con largo concorso dello Stato, da determinarsi nel Regolamento, la istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura in tutti i circondari della Sardegna con indirizzo specializzato secondo le attitudini culturali delle varie zone in cui debbono esplicare il loro ufficio di istruzione e di propaganda;

## Art. 65.

È creato in Sardegna un corso complementare in ogni scuola elementare di campagna per l'istruzione agricola dei lavoratori della terra e dei capi operai.

## Art. 66.

Il Commissariato, in conformità dell'art. 52, promuoverà in Sardegna, d'accordo col Ministro dell'interno la formazione di colonie penali mobili per i lavori di bonifica agraria, per la ricerca di acque potabili, per le irrigazioni del sottosuolo e per il dissodamento dei terreni incolti, onde cederli poi a Società cooperative di lavoratori agricoli, a titolo enfiteutico se si tratti di terreni demaniali dello Stato, o in proprietà a pagamenti rateali, giusta l'art. 26, se si tratti invece di terre private delle quali l'Istituto ha fatto l'acquisto a norma del n. 1 dell'art. 3.

## Art. 67.

Saranno accordati speciali premi d'incoraggiamento e agevolanze di credito all'industria zootecnica e al caseificio, per tutto quanto possa concorrere a far sì che il loro progressivo miglioramento risponda alla intensificazione della coltura foraggera, in modo da circoscrivere sempre più la possibilità e la prospettiva del maggior tornaconto dello sfruttamento del suolo colla pastorizia esercitata col bestiame brado.

Premi ed incoraggiamenti altresì ai privati, ai Comuni e alle Province onde eccitarne l'iniziativa per la ricostituzione dei boschi vandalicamente distrutti.

## CAPO XVI.

## ARBORICOLTURA.

## Art. 68.

Il Ministro dell'Economia Nazionale istituirà nel Mezzogiorno continentale e nelle Isole di Sicilia e di Sardegna, dei grandi vivai governativi di piante arboree fruttifere delle qualità

meglio rispondenti alle condizioni climatiche e geologiche delle rispettive zone colonizzabili, onde cederle poi gratuitamente, su richiesta del rispettivo Ispettorato della colonizzazione ai coloni di quelle terre e ai proprietari limitrofi, sotto l'espressa condizione di coltivarli razionalmente sotto il diretto controllo dell'Ispettorato stesso.

Pei rimboschimenti basteranno, ampliati all'occorrenza, gli attuali vivai governativi.

Il Ministro dell'Economia Nazionale potrà servirsi degli Ispettorati della colonizzazione perchè coadiuvino gli Ispettori forestati nella loro azione di controllo alle opere di rimboschimento intraprese da privati con somministrazione gratuita delle relative piantine dai vivai governativi.

## CAPO XVII.

## VIGILANZA PARLAMENTARE E MEDAGLIE SPECIALI.

## Art. 69.

È istituita una Commissione di vigilanza parlamentare composta di sei membri, tre scelti dalla Camera e tre dal Senato che eleggeranno il presidente nel proprio seno. Essa dovrà annualmente presentare al Parlamento una relazione intorno al modo con cui si svolge l'opera dell'Istituto.

## Art. 70.

Sarà istituita una medaglia speciale con la leggenda: *Ai benemeriti della colonizzazione interna.*

La concessione di tali medaglie sarà fatta dal Ministro dell'Economia nazionale, su proposta motivata del Commissario generale della colonizzazione interna.

La relativa spesa peserà sul fondo di cui all'articolo 8.

## CAPO XVIII.

## IL REGOLAMENTO.

## Art. 71.

Un apposito regolamento, da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà

oltre quelle rinviate al Regolamento nei singoli articoli, le norme:

per gli acquisti delle terre fatte dall'Istituto nazionale per la colonizzazione interna od in comune dalle cooperative agricole; per l'acquisto e la concessione delle piccole proprietà rurali; per le affittanze collettive;

per la formazione ed il funzionamento dei villaggi e delle borgate;

per l'esecuzione di quanto è stabilito nel Capo VII;

per le attribuzioni e il funzionamento delle cattedre ambulanti obbligatorie in ogni capoluogo di provincia e per l'assistenza tecnica che esse dovranno prestare agli Ispettorati della colonizzazione nella preparazione ed esecuzione dei piani di miglioramento, nonchè per l'impianto e il funzionamento del podere modello annesso all'Ispettorato di ciascun villaggio;

per i collegamenti dell'Istituto nazionale col Commissariato dell'emigrazione e con tutti gli organi del credito agrario;

per la organizzazione ed il funzionamento del congegno finanziario dell'Istituto Nazionale;

per la nomina dei Commissari, dei Vice-Commissari e degli Ispettori della colonizzazione;

per le condizioni e le procedure con le quali dovranno farsi e potranno revocarsi le concessioni considerate negli articoli 43, 44 e 45; per la stipulazione dei contratti di affittanza collettiva; per i patti inerenti alle trasformazioni agricole e ai miglioramenti speciali;

per le modalità da seguirsi nella formazione, costituzione e funzionamento delle associazioni e delle cooperative di lavoratori della terra contemplati nella presente legge;

per il funzionamento delle colonie penali mobili di cui all'art. 52;

per il funzionamento della *Sezione speciale* presso la Cassa Depositi e Prestiti;

ed infine per tutte le altre modalità relative alla costituzione e al funzionamento dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna; e per qualsiasi altra norma occorrente per l'esecuzione della presente legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pantano per svolgere la sua proposta di legge.

**PANTANO.** Onorevoli colleghi, nello accingermi ad illustrare nel modo relativamente più breve che mi sarà possibile, data l'ampia e complessa materia, questa mia proposta di legge, sento anzitutto il bisogno di invocare la più benevola attenzione da parte dei miei colleghi.

Frutto di un pensiero lungamente meditato e tenacemente perseguito, il mio progetto di legge sulla colonizzazione interna fermò l'idea centrale intorno a cui si andarono raggruppando tutte le varie manifestazioni della mia vita parlamentare in fatto di questioni economiche.

Intraveduto intuitivamente, attraverso il panorama così vario e suggestivo delle terre d'Italia da me più volte percorse, il problema della colonizzazione interna cominciò a prendere nel mio spirito forme concrete a misura che gli studi e i dibattiti parlamentari sulle questioni più importanti dell'economia nazionale, ne posero in luce la vitale importanza per l'avvenire economico del nostro paese.

Dalla riforma della legge sugli spiriti che abbattendo il monopolio dei grandi distillatori di cereali esteri, aprì in pari tempo una via di risoluzione alle crisi enologiche e segnò il primo passo verso quella industrializzazione dell'agricoltura che forma la nostra aspirazione; da quella riforma alla legge sulla Sardegna che iniziò la serie delle leggi speciali, con cui, spezzando l'uniformità legislativa, fu dimostrata la necessità di provvedimenti peculiari per le varie regioni d'Italia; da quella legge all'inchiesta sulla marina sussidiata dallo Stato e ai grandi dibattiti per le Convenzioni marittime e ferroviarie che misero in chiaro la deficienza geografica del nostro paese, e quindi la necessità dell'intervento statale per assicurare ai prodotti italiani lo sbocco ai grandi mercati di consumo, mercè comunicazioni rapide, sicure e a buon mercato; leggi, discussioni, inchieste alle quali presi parte o come relatore o come semplice oratore appassionato e convinto - fu tutto un complesso di osservazioni multiformi e di constatazioni effettive da cui trassi il convincimento che la colonizzazione interna costituisce il problema centrale dell'economia nazionale. Ma quel che soprattutto me lo additò tale fu lo spettacolo delle nostre turbe

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1925

lavoratrici cacciate dalla disoccupazione e dall'insufficienza dei salari a cercare condizioni di vita meno stentate al di là dell'Oceano in un esodo disordinato ed umiliante.

Fu sotto l'impressione di siffatto rattristante spettacolo che presentai alla Camera il mio Progetto di legge sull'emigrazione; progetto informato al criterio che anziché rappresentare un elemento di debolezza, l'emigrazione può e deve rappresentare, per una nazione come l'Italia, una forza viva e costante di propulsione civile ed economica, se debitamente tutelata e se accompagnata in pari tempo dalla messa in valore di tutte le sue energie produttive, segnatamente nel campo agricolo. Accolto favorevolmente dagli Uffici, quel progetto, giunto allo stato di relazione, cadde col cadere della legislatura; ma fu per due volte da me ripresentato alla Camera finché essendosi il Governo a sua volta deciso a presentare un altro progetto informato agli stessi criteri fondamentali, i due progetti - il mio e quello del governo - abbinati insieme vennero affidati all'esame di un'unica Commissione di cui fummo relatori l'onorevole Luzzatti ed io, orgogliosi di aver potuto cooperare alla realizzazione di una riforma che è la più importante forse, dal punto di vista sociale ed economico, votata dal Parlamento italiano dal Risorgimento in poi: riforma che attende il suo compimento da quella della colonizzazione interna con cui intimamente si collega. Il solo fatto che l'Italia si apparecchi ad allargare i campi di lavoro alla sua gente lavoratrice, basterebbe a valorizzare immediatamente la nostra emigrazione all'estero facendo comprendere agli Stati immigratori, che se l'emigrazione è per l'Italia una necessità demografica, sociale ed anche economica potrebbe però regolarne l'esodo con cauta misura, in armonia col crescente sviluppo dei suoi campi di lavoro senza l'assillo di un bisogno immediato. Ciò che sarebbe sufficiente ad impedire l'accorrere disordinato dei lavoratori italiani là dove l'opera loro non fosse circondata dalle necessarie cautele contro gl'indebiti sfruttamenti.

A dimostrare come le due iniziative - quella della colonizzazione interna e quella dell'emigrazione - fossero nel mio spirito, come lo sono di fatto, intimamente connesse fra loro mi consenta il Senato di ripetere qui le parole

pronunciate nel 1917, esponendo alla Camera il mio progetto di legge sulla « Preparazione economica nazionale ».

« Lavorando a redimere, a porre in valore le terre d'Italia, a ravvivare, a raddoppiare le fonti della nostra ricchezza morale e materiale, noi non intendiamo precluderci, per soverchie preoccupazioni, il passo sulle vie del mondo.

Noi proseguiremo ad emigrare malgrado i miracoli della redenzione agricola e la intensificata produzione, se l'eccedenza dei nati sui morti si manterrà costante, se pure non è destinata a crescere, con il crescere delle provvidenze igieniche e del benessere economico. Mi si lasci esprimere anzi un augurio (augurio che è in perfetta rispondenza a quello espresso dal Presidente del Consiglio in una recente discussione), l'augurio, cioè, che l'esempio di oltralpe, il culto malthusiano, non penetri nelle file dei nostri lavoratori. Lasciamo che al bacio ardente del nostro sole, alla carezza delle nostre primavere il proletariato italiano sciolga liberamente l'inno alla vita nelle dolcezze dell'amore. E di una cosa sola preoccupiamoci: di circondare di luce quelle culle, di far penetrare nel tugurio il soffio vivificatore della civiltà e della solidarietà nazionale, trasformando, a poco a poco, il tugurio nella casetta linda e pulita dal lavoratore; preparando, con la scuola e coll'esempio, la virtù educatrice delle madri; presidiando nei campi l'intangibilità ideale del focolare, non soltanto con la nuda costituzione del *bene di famiglia*, ma con tutte quelle provvidenze sociali che pongano la robusta giovinezza del lavoratore al coperto dalle tristi infermità e dalla disoccupazione forzata; la sua stanca canizie al riparo dalla fame. Diffondiamo, aiutiamo, sviluppiamo, man mano; perfezionandole, nei borghi e nei campi, tutte le forme più alte e meglio realizzabili della cooperazione, dalla assistenza collettiva alla assicurazione mutua, dalla cooperativa di consumo a quella di produzione; facciamo penetrare l'insegnamento gratuito e il credito a mite interesse fino nell'ultimo casolare, fin nel più modesto opificio. E quando ci saremo imposto questo compito sacro, lasciamoli procreare e moltiplicare liberamente, che Dio li benedica, e che spargano a piene mani per il mondo, come la semente nei campi, i germi della nostra civiltà; lasciamo allargare

le propaggini della nostra stirpe, dovunque vi sia ancora una terra da fecondare, una missione da compiere. Ricalcando i solchi delle nostre tradizioni, risalendo dal mondo latino ai vetusti riti della gente italica, le *primavere sacre* illuminate dai raggi della nuova civiltà, vedranno migrare pel mondo non più come nomadi erranti, ma a gruppi organizzati, l'eccesso delle nostre braccia. E, come allora ai sacrifici umani della fanciullezza esuberante fu sostituito l'esodo periodico di una parte della gioventù lavoratrice, verso altre plaghe da fecondare, così domani, a questi non meno eruenti sacrifici umani di gente cacciata dal pungolo della miseria — in balla dell'ignoto, nelle tragiche lotte per l'esistenza — al di là dei confini della patria, sarà sostituito l'esodo delle falangi lavoratrici, scienti e coscienti, delle primavere sacre della nuova Italia». (*Approvazioni*).

Questa indiscutibile solidarietà fra i due problemi, a cui rispondono talune fra le disposizioni principali del mio progetto di legge, sfuggì all'onor. Scialoja, quando, nell'ultimo suo discorso sul bilancio degli affari esteri, mettendo in evidenza il mirabile lavoro che fa la Germania per rinverdire in questo momento le sue colonie dell'America del Sud, così fiorenti nell'ante guerra, esprimeva l'augurio che l'Italia ne segua l'esempio.

Nessuno può intendere il valore di quell'augurio più di me che visitando, or sono dieci anni, insieme al senatore Durante, i gruppi coloniali di Rio Grande del Sud, dove fioriscono appunto finitime alle nostre quelle mirabili colonie tedesche, potemmo constatare *de visu* l'enorme divario che corre fra l'assistenza morale e materiale con cui la Germania accompagna i propri emigranti in quelle lontane contrade e l'assenteismo quasi completo dello Stato italiano. Eppure, in compenso, quale splendido esempio della virtù colonizzatrice della nostra stirpe in quel meraviglioso fascio di piccoli nuclei della colonia di «Caxias» che portano i nomi di Nuova Padova, Nuova Venezia, Nuova Milano, Nuova Treviso, Nuova Roma, S. Marco: nuclei dovuti all'iniziativa di quella mirabile gente veneta, che facendo nell'America del Sud ciò che fece nel Levante ai tempi della gloriosa repubblica, prepara alla madre-patria

con un'azione intelligente, paziente e tenace la sua pacifica espansione nel mondo!

Soli, ignorati, senza alcun sussidio della madre-patria, col solo modesto aiuto del Governo di Rio Grande del Sud, questi superbi pionieri, giunti attraverso ardui e sacrifici incredibili a ricacciare gli indiani, accampati al di là delle colonie tedesche, e ad occuparne le terre, poterono, dopo 35 anni di paziente industrie lavoro, celebrare il magnifico successo inaugurando solennemente la stazione ferroviaria di «Caxias» elevata da quel Governo da semplice centro di piccoli gruppi coloniali a dignità di città, come meritato premio alla sua rapida, meravigliosa ascensione. Il giorno del nostro arrivo era ancora in piedi l'arco trionfale, espressione ad un tempo di legittimo orgoglio e del senso squisitamente artistico dell'anima italiana, col quale la colonia aveva celebrato il memorabile evento. Nella colonna a sinistra, sotto la figura di un indiano con l'arco ed una freccia in mano la leggenda: «1875, Campo degli Indiani», e nell'altra, sotto l'effigie di una bella contadina veneta in atto di cogliere un grappolo d'uva, quest'altra leggenda: «1910, città di Caxias».

Di splendidi parziali successi, simili a questo nella sostanza se non nella forma, dovuti esclusivamente all'iniziativa e ai singoli sforzi della nostra emigrazione è piena tutta l'America del Sud. Ma in contrapposto quante forze disperse, quanti tesori perduti per non aver saputo fare ciò che ha fatto e seguita a fare la Germania pei suoi emigranti e che l'onor. Scialoja si augura faccia ora l'Italia! Aspirazione nobilissima ma irrealizzabile finchè l'Italia non avrà fatto preliminarmente quel che la Germania ha fatto e continua a fare, oltre che nelle sue colonie libere, nel suo territorio stesso, mercè una politica agraria intensificatrice di tutte le sue migliori energie: politica che costituisce per la sua emigrazione una piattaforma economica completamente diversa dalla nostra chiusa ancora entro i cancelli di una tradizione prevalentemente misoneista.

Della inferiorità della nostra agricoltura dal punto di vista tecnico e produttivo io ebbi una prova evidente quando, chiamato dall'onorevole Giolitti nel 1903 a negoziare, insieme al compianto senatore Malvano e a

Nicola Miraglia, i trattati di commercio con la Svizzera e gli imperi centrali, ebbi a riportare dall'esame comparativo con gli altri Stati contraenti la rattristante impressione della nostra inferiorità tecnica ed economica nel campo della produzione agricola; inferiorità che nel corso delle trattative ci costrinse a dure vigilie per cercare di fronteggiare nel miglior modo possibile una così impari condizione di cose.

E ciò spiega perchè ancora sotto l'assillo di una così viva impressione, appena diventato Ministro di agricoltura, industria e commercio, deposi al banco della Presidenza della Camera il giorno stesso della presentazione del Gabinetto, il mio progetto di legge sulla colonizzazione interna, firmato altresì dall'onorevole Sonnino, Presidente del Consiglio e dagli onorevoli Salandra, Luzzatti e Sacchi, ministri rispettivamente delle finanze, del tesoro e della giustizia.

L'improvvisa bufera parlamentare, a tutti nota, travolgendo il Ministero Sonnino travolse in pari tempo il mio progetto di legge; ma non la mia fede nel suo immancabile trionfo, rimasta più viva di prima.

Il Senato vorrà essermi largo di compatimento se per illustrare le origini del mio progetto di legge io sia stato costretto a diffondermi su precedenti parlamentari che personalmente mi riguardano, ma che sono i solo capaci di spiegare, perchè dopo 18 anni di alterne vicende io sia venuto ancora una volta a riproporlo, ampiamente integrato, in Parlamento, animato dalla stessa fede e dallo stesso entusiasmo della prima ora. Con questa sola differenza, che allora la sua presentazione fu determinata dalla constatazione immediata e quasi brutale della nostra inferiorità tecnica ed economica nel campo della produzione agricola fatta attraverso i vivi contrasti di negoziati commerciali; mentre oggi la constatazione della nostra inferiorità, anche nei confronti dell'opera ricostruttrice del dopo guerra, è scaturita quasi spontanea dallo studio intorno agli effetti dall'immane conflitto europeo sulla complessa economia degli Stati belligeranti: studio sereno e spassionato fatto, durante quattro anni, attraverso quel mirabile osservatorio economico internazionale che è l'Istituto Internazionale di Agricoltura del quale avevo l'onore di esser Presidente: osservatorio, dovuto al genio divinatorio di David Lubin e al gesto realizzatore di

Vittorio Emanuele III, che costituisce per l'Italia un elemento d'inestimabile valore morale, culturale ed economico il quale, saputo adoperare, potrebbe e dovrebbe esercitare un'azione costantemente propulsiva ed innovatrice sullo sviluppo della nostra agricoltura e sulla graduale elevazione delle nostre classi rurali.

Ed ecco ora in modo succinto le linee principali di questa eloquente e suggestiva constatazione.

Premetto che mi limiterò all'attuale movimento agrario, senza permettermi alcun iusso di erudizione retrospettiva.

Cominciamo dalla Germania, che è alla testa degli altri paesi in fatto di colonizzazione interna, come quella che è intimamente connessa con tutta la sua storia dei secoli XVIII e XIX, a cominciare dal periodo di Federico Guglielmo e di Federico II, che coronò il trionfo del regime assoluto sugli Stati generali, con la difesa dei contadini e fondò numerose colonie agricole, rese possibili dai grandi sacrifici dell'erario - per arrivare a quello decorrente dal 1886 agli anni di guerra, che arrestò il funesto esodo dalle campagne verso le città e verso i centri industriali; e da questo a quello postbellico che ebbe la sua piena espressione nella legge del Reich dell'11 agosto 1919 la quale dichiara la colonizzazione - fino allora quasi limitata o del tutto prevalente nella Prussia - obbligatoria per tutti gli Stati della Germania; stabilendo norme generali per l'acquisto delle terre e per l'organizzazione della colonizzazione. Colonizzazione rivolta ora esclusivamente alle vecchie terre coltivate e segnatamente a quelle del latifondo, interessando gli stessi latifondisti all'offerta delle loro terre onde evitare, per quanto è possibile, di ricorrere all'espropriazione.

L'azione dello Stato si svolge in Germania non direttamente, ma attraverso le Unioni fornitrici di terre alle Società colonizzatrici: Unioni munite, con le debite cautele, di privilegi speciali, fra cui il diritto di espropriazione; senza il quale, dato il continuo aumento del prezzo del suolo, la sollecita colonizzazione dopo la guerra, non sarebbe stata possibile.

Per dare una idea sintetica e chiara ad un tempo della colonizzazione interna in Germania, dirò con le parole stesse dell'illustre Rohr in una

sua recente pubblicazione: « che lo scopo principale della colonizzazione interna in Germania è la creazione e la conservazione di aziende piccole, medie e grandi saviamente distribuite. Tale costituzione agraria mantiene ed accresce una forte popolazione rurale, la cui eccedenza va a riempire le lacune dei centri industriali, assorbitori di uomini, e fa affluire nuovo sangue alle città. Inquanto ai rapporti sociali le condizioni rimangono fluttuanti, perchè a cominciare dal bracciante ogni persona laboriosa e modesta ha la possibilità di assurgere a migliori condizioni di vita, e dalle continue strette relazioni coi ceti economicamente superiori riceve incitamenti di natura morale, intellettuale ed economica. Infine, nelle aziende grandi si mantiene, a profitto dell'intera classe, l'elemento dirigente capace e amante del progresso ».

Da tutto l'insieme della recentissima legislazione sulla colonizzazione della Germania emerge chiara, malgrado certe tendenze più radicali del periodo bellico, la prevalenza di una evoluzione organica non precipitosa dell'opera colonizzatrice: la ricerca di un equilibrio fra le esigenze sociali e quelle dell'incremento della popolazione e dell'alimentazione.

Ed ora un rapido sguardo ad altri Stati altrettanto importanti quanto la Germania dal punto di vista della colonizzazione interna: il gruppo degli Stati Balcanici; con questa differenza di prospettiva: che le loro riforme sono radicali mentre non lo sono le nuove riforme della Germania, la quale, superate le condizioni speciali in cui si svolse il suo primo periodo colonizzatore, ammaestrata dall'esperienza, e per ragioni imposte dalla politica alimentare, procede come si è detto, con molta prudenza evidando di danneggiare organismi bene equilibrati con attaccarli violentemente, lasciandosi guidare in genere dalle esigenze della produzione. Ma altra è la situazione politica ed economica degli Stati Balcanici ed altre quindi sono le loro necessità innovatrici. Negli stati formati dalle varie successioni dell'Europa Orientale, tanto in quelli subentrati alla dinastia degli Asburgo quanto in quelli che occupano territori inizialmente nella Russia, nella Germania e nell'Impero Otto-

mano - cioè nella Cecoslovacchia, nella Polonia, nella Rumania, nella Jugoslavia e nell'Ungheria - va sempre più accentuandosi il movimento generale verso una più equa distribuzione delle terre, favorito dalle consuetudini tradizionali della loro distribuzione fra gli ex combattenti dopo una guerra; movimento però non collettivista, perchè la terra distribuita deve essere tenuta in proprietà da coloro che riescono a far valere il diritto affermato. Fa eccezione l'Ungheria, dove i primi tentativi di riforma agraria dopo la guerra furono strozzati dalla breve rivoluzione comunista, i dirigenti della quale prospettavano una risoluzione ugualmente sgradita ai contadini e ai grandi possidenti; mentre nella reazione sorta dalla rivoluzione non fu progettata nessuna riforma agraria di grande portata.

Il paese in cui la riforma ha fatto dei grandi progressi è la Rumania, dove la creazione della grande Rumania, spezzando il vecchio regime, portò accanto alla distribuzione del potere politico fra le varie classi il passaggio di cinque milioni di ettari di terra arativa dalle mani dei grandi proprietari in quelle di circa un milione e mezzo di capi famiglia contadini; senza contare che, a riforma compiuta, sopra un totale di 13 milioni di ettari di terra arativa esistente nella più grande Rumania, quel Governo calcola che da uno o due milioni passeranno definitivamente nelle mani di circa 4 milioni di contadini in lotti variabili da uno a cinque ettari, mentre un solo milione di ettari rimarrà a 6 mila proprietari con una media da 100 a 300 ettari per capo.

La legge sulla riforma agraria votata dai rispettivi Parlamenti nel dopo guerra in Rumania, Polonia e Cecoslovacchia, fatta la debita parte alle differenze dovute alle peculiari condizioni di ciascun paese, ha per fondo comune che lo Stato è il supremo regolatore della proprietà rurale e procede alla riforma della proprietà fondiaria; disponendo anzitutto delle terre di sua pertinenza o di provenienza più o meno monopolistica o parassitaria, e poi di quelle di proprietà privata fissando un limite minimo e massimo di superficie alla sua alienabilità, oscillante fra i 60 e i 1500 ettari, e procedendo per il resto - a preferenza per quelle mal coltivate o di proprietari accentrati - alla espropriazione nei fini della divisione, mercè in-

dennizzo predeterminato con criterii equitativi.

Quanto alla Jugoslavia bisogna avvertire che il problema ha un carattere speciale. Il disegno di legge sulla riforma agraria, approvato nel 1910, accanto alle disposizioni per l'espropriazione delle grandi proprietà rurali contempla quelle intese principalmente all'abolizione del feudalismo che ancora permaneva nella Bosnia e nell'Erzegovina, specie nelle relazioni dirette fra signori e vassalli.

Per non limitarci al solo esempio della Germania e dei paesi Balcanici, ma volendo tuttavia restare nei termini di una dimostrazione sintetica, già in parte sorpassata, mi limiterò a un accenno veramente sommario per quanto si riferisce alla Grecia, alla Francia e all'Inghilterra.

Per la Grecia, la importante riforma agraria, sospesa nel breve periodo del governo conservatore, venne ripresa con maggior vigore dopo il settembre 1922; ed è interessante tutto quanto si va facendo, sia per l'assegnazione delle terre colonizzabili, sia per impedire la ricostituzione del latifondo in mano di speculatori finanziari e di grandi proprietari; mentre in pari tempo è stato modificato il diritto di successione per l'istituzione del bene di famiglia indivisibile.

In Francia si vanno colmando le poche lacune della sua mirabile compagine agraria basata sul frazionamento della proprietà, procurando alle famiglie dei contadini, che ne fanno domanda, le piccole e medie aziende agrarie ad esse necessarie: aziende che possono occupare sia a titolo di proprietà, sia di affitto che di mezzadria. Nei dipartimenti del sud-ovest le concessioni vengono fatte anche a famiglie straniere, a prevalenza svizzere ed italiane.

Quando all'Inghilterra - ove dopo l'importantissima legge del 29 giugno 1922 sul regime fondiario si va determinando un nuovo orientamento nell'evoluzione della proprietà terriera - la colonizzazione interna, iniziata nel 1920 per impiegare nell'agricoltura i militari di terra e di mare congedati, si trova dinanzi alle incognite della grave crisi che travaglia in questo momento l'agricoltura inglese. Si prevede infatti che nel prossimo decennio altri due milioni di acri di seminativo, saranno abbandonati, riducendo la mano d'opera agricola da

un milione e mezzo a un milione di uomini; nè l'espansione industriale è capace di assorbire, come nel passato, un simile afflusso dalle campagne alle città, mentre d'altra parte, la Gran Bretagna non produce che 46 per cento di latticini, il 40 per cento della carne, e il 29 per cento del grano, e della farina che occorrono al suo popolo. Donde la passibilità di radicali iniziative in fatto di colonizzazione interna.

Questo, onorevoli colleghi, sinteticamente il quadro della politica agraria degli Stati la cui struttura e la cui esplicazione economica ha dei punti fondamentali di analogia o di riferimento con la nostra. Quadro, che per essere completo avrebbe bisogno di esser messo in rapporto con tutto quello che essi hanno fatto o vanno facendo nei restanti rami della loro attività. Ma poichè ciò mi costringerebbe a sorpassare di gran lunga i limiti prefissi a questo mio discorso, mi consenta il Senato di constatare, senza bisogno di una dimostrazione analitica, lo sforzo più o meno intenso, ma comune a tutti quegli Stati, di far convergere simultaneamente le loro multiformi attività al raggiungimento di questi tre obiettivi:

Sanare le ferite aperte dalla guerra; imprimere un nuovo impulso alla loro ascensione economica e civile; assicurarsi fin da ora i principali fattori del successo nelle future competizioni commerciali e nell'eventuale scatenarsi di nuove conflagrazioni, mercè una previggente e tempestiva preparazione, in casa propria, degli elementi indispensabili alla piena valorizzazione, nel momento opportuno, di tutte le rispettive riserve ed energie nazionali.

E l'Italia? L'Italia che aveva quanto e forse più degli altri urgente bisogno di elementi riparatori delle inevitabili conseguenze del grande conflitto - e nel tempo stesso premunitori di pericoli futuri - l'Italia, si è limitata ad avanzare stentatamente sulla via maestra dell'intensificazione delle sue naturali energie; soddisfatta a quanto pare del solo rifiorire della vita industriale del paese, così ricca di promesse ma in pari tempo non scevra di incognite e di eventuali sorprese dal punto di vista strettamente nazionale, a causa della sua relativa interdipendenza con molti rami dell'industria straniera. Imperocchè non ba-

stano in caso di guerra per l'efficace difesa dell'Italia, data la sua posizione geografica, i perfetti e capaci apprestamenti militari, navali e aeronautici, se non li suffraga l'assoluta sicurezza di poter fronteggiare con le sole risorse alimentari del paese la parziale ed eventualmente anche totale mancanza di rifornimenti internazionali. Sicurezza, che può darci soltanto una preparazione tempestiva di tutta la nostra economia agricola, come han fatto e van facendo per la loro gli altri Stati con tenace e crescente vigoria.

È questione di suprema necessità per la difesa Nazionale; ma vi è qualche cosa di più. Abbiamo accennato a quello che vanno facendo i popoli Balcanici, liberati oramai dall'influenza soffocatrice della civiltà musulmana, per aprirsi mercè una gagliarda preparazione la via dell'avvenire nel vicino Oriente: in quel vicino Oriente ove l'Italia è chiamata a fecondare i germi di tanta parte della sua vita futura, armonizzando nell'Adriatico e nel Mediterraneo l'opera sua con quella di cotesti popoli pieni di esuberante energia che cercano nuovi sviluppi sulla grande via dove s'incrociarono e torneranno ad incrociarsi le grandi correnti della civiltà europea che torna a ritemprarsi alle sue origini. Ora è appunto là dove l'Italia ha tradizioni incancellabili di gloria, che queste le additano e le impongono nuovi indeclinabili doveri - se non vuol correre il pericolo di vedersi un giorno sopraffatta, non solo, ma quasi tagliata fuori da quelle che furono un giorno le tappe memorabili del suo cammino ascensionale sulle vie del mondo.

Ma per far ciò, on. Mussolini, non bastano gli accordi amichevoli e i trattati di commercio coi nostri vicini; bisogna imitarli in quella gagliarda ricostituzione rinnovatrice delle loro forze per poter camminare con essi di pari passo alla conquista delle nuove correnti della civiltà.

Siamo già in ritardo. A somiglianza di ciò che gli altri Stati fecero durante o dopo la guerra, noi avremmo dovuto cominciare a farlo sin dal momento stesso dell'entrata in guerra: prepararei cioè a integrare il nostro rinnovamento nazionale con la contemporanea riscossa economica. Preoccupato di questa impellente necessità, non diedi requie né a me stesso né

agli uomini di governo, sin dal 1915 per la preparazione tempestiva dell'Italia ai suoi nuovi destini; e di fronte alla persistente inazione, per forzare il Parlamento ad occuparsene espressamente presentai alla Camera il mio progetto di legge sulla « Preparazione economica nazionale » che svolsi nel 1917 essendo presidente del Consiglio l'on. Boselli: il quale per un momento mi fece sperare, per la nobiltà dei suoi propositi che la mia iniziativa potesse trovare una favorevole esplicazione, quando col tramonto del suo ministero tramontò anche la mia speranza e degli intendimenti suoi nobilissimi non rimasero in piedi che iniziative frammentarie ed impari al fine da raggiungere.

Finalmente l'on. Orlando, Presidente allora del Consiglio costituì la nota Commissione reale per il dopo guerra, da lui presieduta allo scopo di studiare i provvedimenti occorrenti pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace: Commissione alla quale l'on. Scialoja ed io, rispettivamente presidenti delle due sottocommissioni - la giuridica e l'economica - dedicammo tanta parte di studio e di lavoro e nella quale avemmo collaboratori saggi e dotti colleghi del Senato.

La sezione tredicesima, presieduta dal nostro presidente onorevole Tittoni, dedicò i suoi maggiori studi alla questione della colonizzazione interna, e poichè allora il mio complesso progetto di legge era ancora innanzi alla Camera, la Sezione, fece voti perchè ne venisse affrettata la discussione. Ciò che la Commissione parlamentare da me presieduta fece immediatamente presentando una relazione staccata sulla colonizzazione interna, ma purtroppo ancora una volta invano, perchè il Governo anzi i varii governi che si succedettero erano entrati in quel ciclo di mezze misure con cui, dall'Opera nazionale dei combattenti ai provvedimenti per la sistemazione dell'occupazione arbitraria delle terre e alle varie proposte di legge per la parziale trasformazione del latifondo, si ritenne di poter risolvere il problema integrale dell'economia agricola italiana: propositi nobilissimi ma assolutamente inadeguati allo scopo: o chiaritisi di scarso frutto, come l'Opera Nazionale dei combattenti, o destinati a rimanere lettera morta negli archivi parlamentari.

Il Senato mi consentirà per amore di brevità di non entrare in dettagli, riserbandomi

d'illustrare nel commento al mio progetto, se verrà preso in considerazione, questo importante periodo della vita parlamentare italiana. E saltando a piè pari tutto il periodo intermedio, arrivo senz'altro alla recente discussione sul bilancio degli esteri in cui l'onorevole Presidente del Consiglio rispondendo in questa Aula al discorso dell'on. Scialoja, nel prospettare le difficoltà derivanti all'Italia dall'enorme sproporzione fra le possibilità del suo territorio e la popolazione in continuo aumento, riassume il suo pensiero dicendo che il problema non offre che due soluzioni: una di ordine interno, l'utilizzazione cioè fino all'ultimo centimetro quadrato del territorio nazionale e delle energie del territorio nazionale; e l'altra con riflessi internazionali, vale a dire l'attenuazione, per quanto più possibile, degli ostacoli che inceppano presentemente l'emigrazione, agevolandola in tutti i modi, compreso quello del credito per imprese di lavoro e di colonizzazione all'estero.

Ma dopo quanto ho detto relativamente alla emigrazione della Germania, ho bisogno io di aggiungere che i due ordini di rimedii devono costuirne uno solo: quello di utilizzare simultaneamente ed armonicamente il massimo rendimento così del territorio e delle energie nazionali come dell'emigrazione? E ciò non solo perchè quest'ultima possa, come quella tedesca, raccogliere frutti adeguati al proprio lavoro e agli interessi della madre patria, ma anche perchè durante la sensibile e preoccupante falceia inflitta al numero degli emigranti italiani dalla politica restrittiva degli Stati immigratori, è soltanto nell'ampia e sollecita intensificazione della nostra agricoltura che l'eccesso delle braccia lavoratrici potrà trovare un utile e sollecito impiego. Rimedio sovrano di cui possiamo esser sicuri perchè interamente nelle nostre mani, mentre i rapporti economici e le intese amichevoli con gli altri Stati sono presidi incerti ed ardui.

E non vi è un istante da perdere. Essendoci lasciati sfuggire il momento particolarmente favorevole dell'immediato dopo-guerra, in cui fra l'utilizzazione dei soprappiù di guerra, le risorse accumulate dai contadini, la grande esuberanza della mano d'opera e il capitale oscillante ancora nel suo orientamento in cerca di nuovi investimenti - lo Stato, accanto alla ri-

presa industriale avrebbe potuto affrontare con sicuro successo quella della colonizzazione interna; ridotti come siamo oramai al margine estremo di quelle condizioni propizie, qualunque ulteriore indugio ci esporrebbe al rischio di vedere assottigliati gli elementi propiziatori del successo - fra cui le ultime riserve dei contadini, una relativa abbondanza di mano d'opera, la calma internazionale e un momento singolarmente favorevole alla corrente delle autonomie nazionali: con l'evidente pericolo di vedere accentuarsi i segni precursori di un'insipiente anemia sterilizzatrice delle fonti più vive della ricchezza nazionale nel campo agricolo.

Avvertito da non dubbi segni del disagio dei ceti rurali, doloranti sotto l'eccessiva pressione fiscale, il Governo ha cominciato a riparare l'errore commesso, e si propone di far più e meglio per alleggerire quella pressione; ma non basta: bisogna affrettarsi a ravvivare quelle fonti per arrestare da un canto il lento processo di esaurimento, e per darci dall'altro la piena sicurezza di poter contare, a non lontana scadenza, su tutte le inesauribili riserve della nostra agricoltura in qualsiasi momento e per qualsiasi supremo bisogno della nazione.

È questo l'obiettivo che si propone di raggiungere il mio progetto di legge.

Io mi guarderò bene di infliggere al Senato una sia pur breve illustrazione analitica delle sue singole disposizioni e mi limiterò a metterne in evidenza i punti fondamentali.

Esso abbraccia indistintamente tutto il problema agricolo italiano, considerato nei suoi vari aspetti di potenzialità e di efficienza, dei quali la colonizzazione interna è l'espressione tipica, per la messa in valore di tutte quelle energie agricole ancora latenti, assopite o insufficientemente utilizzate, per le quali non bastano le forze e gli sforzi dei privati, ma occorre il diretto intervento dello Stato. Non già sovrapponendosi e sostituendosi all'opera privata, ma questa integrando ed eccitando mediante un'azione ampia ed organica che dia unità d'impulso alle varie forze agricole, del Paese in modo da esercitare su tutte una funzione completa dando loro una struttura migliore dell'attuale.

A tal uopo è fondato in Roma un Istituto Nazionale per la Colonizzazione Interna, dotato

di personalità giuridica, condizione questa preliminare per raggiungere nell'interno della sua sfera di azione quel grado di autonomia e di agilità indispensabili a realizzare gli scopi accennati nell'art. 2 del progetto. Scopi che racchiudono in fondo le principali necessità dell'economia agraria italiana e rappresentano, in concreto, il fine ultimo dell'Istituto, che è quello di concorrere alla maggiore valorizzazione possibile di tutto il patrimonio agricolo nazionale.

L'Istituto ha un'azione ampia e complessa che gli consente di adeguare la propria azione alla varietà grandissima delle condizioni economiche e sociali in cui, ai fini della colonizzazione, si trovano le diverse parti della Nazione: e ciò in quanto non si prefigge di agevolare lo sviluppo soltanto di questa o di quella forma di produzione agraria, o di favorire soltanto questa o quella regione agricola, o di procedere a concessioni di terre prescindendo da ciò che occorre perchè le concessioni stesse siano utilizzate nel miglior modo possibile; ma intende, includere nella sua sfera d'influenza, graduandone l'importanza e l'urgenza, secondo richiedano le necessità agricole del Paese, tutte quelle esigenze e quelle energie che si presentano più vive nelle varie zone agrarie. E ciò, sia aiutando lo sviluppo di tutti quei sistemi di conduzione agraria che secondo le circostanze si presentino più redditizie (dalla piccola proprietà al latifondo razionalmente coltivato, dal piccolo affitto individuale alle grandi affittanze collettive tanto a conduzione divisa che unita, dalle piccole alle grandi cooperative agricole, e così via); sia assicurando ai lavoratori coloni la disponibilità dei terreni adatti, facilitando loro in pari tempo quella del capitale necessario all'esercizio e al miglioramento del fondo; sia con l'istituzione di villaggi e di borgate rurali nelle zone da colonizzare, promuovendo in pari tempo la costruzione delle opere pubbliche occorrenti, e procedendo ai necessari miglioramenti fondiari senza di che l'opera di colonizzazione sarebbe impossibile o condannata a sicuro fallimento.

E ciò va detto specialmente per i villaggi, la cui costituzione è condizione *sine qua non* della colonizzazione del Mezzogiorno, sia continentale che delle isole, la cui popolazione rurale per condizioni storiche, economiche e sa-

nitarie, vive normalmente agglomerata in centri abitati che vanno dalle grandi città ai più piccoli paeselli, intorno ai quali, in misura più o meno estesa, si svolge dappertutto una zona a coltura intensiva, utilizzata dai residui della vita paesana e allietata da ville padronali e da case coloniche: zona dalla quale si passa man mano in quella semideserta ove predomina la media proprietà, e da questa a quella affatto deserta del latifondo. Data questa secolare abitudine alla vita accentrata, si spiega come salvo alcuni casi dell'Avignone in Basilicata e nei colli del Cosentino, o lungo le marine irrigue ad orti od agrumi o a coltura intensiva della vite nel Mezzogiorno ed in Sicilia, il contadino meridionale e l'isolano mal si adatta a vivere isolatamente in campagna. Riluttanza la quale non è stata vinta neppure da quella tendenza, ormai accertata, per cui i contadini, specialmente rimpatriati, si contendono l'acquisto di piccoli fondi rurali per costruirsi la propria casetta e fecondarli col proprio lavoro. E mentre potrebbero ottenerli a molto più buon mercato in luoghi anche fertili e salubri ma relativamente isolati, preferiscono pagarli ad altissimi prezzi purchè ubicati nella zona anulare coltivata intensivamente prossima ai paesi, e specialmente lungo le strade comunali e provinciali. Ciò spiega altresì come possono esistere nel Mezzogiorno proprietà con case coloniche disabitate, restandovi solo un uomo per la guardia del bestiame.

Dato questo stato di cose si comprende la ragione perchè l'impianto dei villaggi costituisca il punto centrale del mio piano di colonizzazione: la integrazione maggiore dei miei precedenti progetti, nei quali i nessi tra la colonizzazione e la distribuzione della popolazione rurale erano rappresentati dalla costituzione di borgate sul tipo di quelle comprese nei provvedimenti per la Basilicata. Ma un esame più accurato delle precipue ragioni che hanno scongiurato fin qui i promotori di colonizzazioni parziali d'insistere nei loro tentativi, i risultati insignificanti ottenuti in Basilicata da quei nuclei embrionali e l'esempio di ciò che si è fatto in altri paesi, mi convinsero dell'assoluta impossibilità di intraprendere un'opera veramente colonizzatrice, senza comprendervi in prima linea la creazione di piccoli villaggi; non accentratori di abitazioni e di uomini, ma nu-

dei centrali delle case coloniche sparse per tutta la campagna, podere per podere, propulsori e coordinatori ad un tempo di tutta l'opera colonizzatrice: piccoli centri di vita collettiva dove i coloni e le loro famiglie possano convenire per i propri bisogni.

Il villaggio deve impedire che i coloni restino appartati dalla vita sociale, apprestando soccorsi sanitari, insegnamento scolastico, servizi postali e telegrafici e il culto religioso: seguendo l'esempio che ci viene dai paesi dove la vita rurale è in continuo sviluppo e dove lo sforzo maggiore è quello di pervenire a sempre migliori condizioni di esistenza, per impedire l'esodo dei contadini verso luoghi di maggiore benessere. Vi dovrà altresì funzionare una sezione dell'Ispettorato dell'Istituto Nazionale sotto il cui diretto controllo dovrà svolgersi l'opera colonizzatrice con l'ausilio di istruttori, esperti nell'economia rurale, incaricati di assistere coi loro consigli i coloni nelle moderne pratiche di agricoltura. Il villaggio dovrà essere, in una parola, cuore e cervello di una comunità di lavoratori; protoplasma per la formazione di centri abitati nel più lontano avvenire.

Le costituende borgate rappresenteranno alla loro volta altrettanti gangli coordinatori delle forze rurali nelle terre irrazionalmente coltivate o eccessivamente frazionate esistenti nelle zone intermedie fra villaggi e comuni. Si ha così un tutto organico di cui fa parte integrale un campo sperimentale più o meno esteso, annesso in ogni villaggio alla sede dell'Ispettorato, e affidato alla vigilanza e alle cure della più vicina cattedra ambulante, con lo scopo precipuo di convincere i coloni, per mezzo dell'esempio permanentemente tangibile, dell'utilità effettiva dei più perfetti e più moderni metodi di coltura, nonché di quella non meno importante delle concimazioni razionali. Ma in pari tempo esso sarà di prezioso ausilio alla specializzazione delle colture meglio adatte alle condizioni geologiche e climatologiche di ogni singola zona coloniale: esperimenti che coordinati poi con quelli identici delle altre istituzioni - date le forti differenze delle complesse condizioni agricole dell'Italia che si ripetono talvolta nell'ambito di una stessa regione - non potrebbero non portare con sé i germi fecondi di modificazioni e di progresso per l'avvenire

agricolo del nostro paese. Contemporaneamente, con l'assegnazione di un'area adiacente al campo sperimentale da servire all'impianto d'industrie rurali, si prepara quell'auspicato sviluppo delle industrie agrarie che innestate sul rigoglio delle forze agricole possono e devono costituire il tessuto connettivo fra l'industria e l'agricoltura.

Pienamente coordinate a queste varie ed armoniche provvidenze è la riforma del latifondo, imponendone il frazionamento o l'utilizzazione anche nello stato attuale: lavoro complesso in cui tanto le imprese collettive, quanto le singole energie avranno modo di affermarsi e di svolgersi sicuramente ed ampiamente.

Il concorso inoltre delle colonie penali agricole e dei condannati ai lavori forzati, organizzati in modo da costituire dei centri mobili migranti di regione in regione ove più occorra l'opera loro per aprirvi i primi solchi del rinnovamento agricolo; il coordinamento con l'Opera Nazionale fra i combattenti e con altre provvidenze minori completerà il fascio delle forze concomitanti a raggiungere la meta agognata. Mentre, d'altra parte, gli accordi fra l'Istituto della colonizzazione e il Commissariato dell'emigrazione, facendo sì che anche gli agricoltori in partenza come quelli che rimpatriano siano tenuti al corrente delle speciali agevolanze che offre l'Istituto ai lavoratori della terra, apparecchierebbero ad essi nel flusso continuo dei rimpatrii e nel vasto campo della redenzione agricola l'ambiente necessario per continuare a svolgere proficuamente in patria la loro vita di lavoro e di energie rinnovatrici.

In fine per dare un pegno di riconoscenza nazionale a coloro che la rigenerazione agricola del paese hanno reso possibile, consacrandola col loro sangue e col loro eroismo nelle trincee, perchè ne sia tramandata perpetuamente da padre in figlio la memoria, si propone all'art. 29 uno speciale privilegio alle famiglie dei contadini morti in guerra ed a quelle dei reduci mutilati ed inabili al lavoro, dando loro la preferenza nelle concessioni; e provvedendo altresì che per quelle fra esse le quali stabiliscano la loro residenza nella proprietà loro concessa, questa sia tale da permettere ad una famiglia di potervi trarre coi propri mezzi il necessario sostentamento: e possa altresì venir costituita con atto pubblico in *bene*

di famiglia insequestrabile ed inalienabile, da trasmettersi nella medesima famiglia integro ed indivisibile.

Intorno a questi capisaldi ed in piena rispondenza con essi, date le loro speciali condizioni, le particolari provvidenze integratrici per la Sicilia e la Sardegna.

Il troppo lungo discorso mi impedisce d'illustrare il « Fondo Nazionale per la colonizzazione interna », che sarà di un miliardo, con l'autorizzazione di emettere *cartelle agrarie* per un altro miliardo. Fondo che, integrato dalle ingenti spese per bonifiche e per opere pubbliche, non che da altre fonti, basterà a farci affrontare la superba impresa, senza chiedere maggiori sacrifici al bilancio dello Stato. Mi basta per ora di semplicemente accennarvi.

Da tutto quanto son venuto esponendo, risulta evidente che se la colonizzazione interna è un grande interesse nazionale, essa costituisce il nucleo centrale dei provvedimenti indispensabili alla risoluzione del problema del Mezzogiorno; problema che, considerato nelle sue linee contingenti, è un problema di giustizia distributiva e di equilibrio nazionale che va affrontato sul terreno della più schietta realtà. È una concezione erronea quella di credere che l'Italia meridionale sia un paese naturalmente ricco, dove basti arare la terra o piantare il mandorlo o l'arancio, la vite o l'ulivo, per raccogliere spighe biondegianti e frutti prelibati. Ed è ancora più erroneo il credere che se tali prodotti non sono copiosi come pregiati, la colpa va data in gran parte alla sua gente che, malgrado la naturale gagliardia della sua stirpe, cullata dalle carezze di un clima e di una vegetazione orientale, data la sua parsimonia tradizionale, si contenta del poco. Duplice errore: perchè se la terra meridionale per poter dare frutti più copiosi, a causa della sua struttura geologica e climatica, ha bisogno di boschi, di irrigazioni, di bonifiche - la sua gente, date le sue condizioni sociali ed economiche, ha bisogno di capitali e di credito sufficiente, di sicurezza nelle campagne, di facilità di accesso ai mercati di consumo, di strade vicinali, di campi sperimentali e di scuole rurali in abbondanza per potere esplicitamente la sua attività rinnovatrice: cose tutte realizzabili attraverso la colonizzazione interna, in-

tesa nel suo più ampio significato di integrazione e di rinnovamento delle forze agricole del Paese, secondo lo stato e i bisogni delle singole regioni.

La verità vera è questa: che il Mezzogiorno ha in sé tutti gli elementi fondamentali per la sua ricostruzione economica, ma la loro messa in valore ha bisogno dell'opera integratrice dello Stato, che deve essere l'esponente e l'interprete non solo della coscienza collettiva del Paese, ma anche dei suoi singoli bisogni - e il quale non può non riconoscere che il Mezzogiorno dopo avergli dato i suoi risparmi secolari e i suoi vastissimi demani, ha pur diritto alla più ampia e generosa assistenza per restaurare ed accrescere le fonti naturali della sua ricchezza, che è ricchezza dell'intera nazione.

Ciò risponde anche, da un altro punto di vista, all'interesse generale del Paese.

L'economia italiana è prevalentemente agricola, dando a questa prevalenza un significato di forza, non di debolezza; non cercando cioè di sostituirla con la pretesa di ingigantire lo sviluppo industriale anche nel campo delle condizioni artificiali, ma facendo sì che questo sviluppo s'innesti nella economia agricola, in virtù delle forze e delle energie che questa può offrire. Compito a cui si presta mirabilmente l'Italia, con la varietà, apparentemente dissonante ma intimamente armoniosa, di condizioni geografiche, di temperamento, di attitudini, di cultura, di tradizioni, che forma il più bel fiore della unità italiana e ne è il cemento più formidabile. Caratteristiche che hanno la loro più spiccata espressione nel Mezzogiorno, dove una politica di Governo veramente nazionale e lungimirante potrebbe trovare il terreno singolarmente propizio all'innesto delle energie industriali in quelle agricole. Onde può dirsi, a giusta ragione, che il problema meridionale è il problema centrale della vita italiana, e il Mezzogiorno la chiave di volta dell'edificio nazionale; mentre la colonizzazione interna costituisce l'elemento indispensabile alla soluzione di quel problema; la sola molla capace d'imprimere una spinta decisiva alla forza propulsiva e coordinatrice, ad un tempo, delle multiformi energie della nazione. Così soltanto si potrebbe, finalmente, comporre il preteso dissidio, alimentato da

mère parvenze, e sostanzialmente irreali, fra una parte degl'interessi dell'agricoltura, e quelli dell'industria; facendo scomparire, nel tempo stesso, gli ultimi reliquati della loro ingrata ripercussione nelle competizioni dottrinarie fra Nord e Sud. Ed ecco come il comune contributo a questa riforma, intesa ad assicurare l'avvenire economico dell'Italia nell'indivisibile solidarietà di tutte le sue forze produttive, potrebbe concorrere, indirettamente, a quella pacificazione degli animi, che, invocata in ogni angolo del Paese, è la sola, oramai, che possa scongiurare lo spettro sinistro della guerra civile. (*Approvazioni, applausi*).

Tale è il problema economico della nuova Italia, e considerata da questo punto di vista la colonizzazione interna, costituisce la spina dorsale del Ministero dell'Economia Nazionale, il quale è necessario che esca perciò dalla sfera dei provvedimenti frammentari per andare verso le forti iniziative con la visione chiara del fine che intende raggiungere, delle vie e dei mezzi per conseguirlo.

Il problema della colonizzazione interna fu posto per la prima volta collegialmente nel 1906 dal Ministero Sonnino innanzi al Paese e al Parlamento. Da allora ad oggi l'idea ha fatto molto cammino nel Parlamento e nel Paese. Il misoneismo con cui quel progetto fu fatto cadere automaticamente con la caduta della legislatura è già superato da molto tempo: la Camera, con le sue discussioni sulle varie proposte intorno al frazionamento del latifondo, ha mostrato di tener dietro alle correnti innovatrici. Risuonano ancora in quest'Aula le parole con cui il Presidente del Consiglio, affermava la necessità d'intensificare, occorrendo, fino all'ultimo centimetro quadrato la forza produttiva della terra italiana. Or bene, se il cammino dal 1906 al 1925 non è stato percorso indarno dal popolo italiano, l'iniziativa presa allora dal Ministero Sonnino dovrebbe venire ora raccolta da chi presiede al nuovo Ministero dell'economia nazionale e d'accordo coi suoi colleghi cominciare rapidamente ad intraprenderne la graduale realizzazione.

L'ora è propizia e il dovere indeclinabile; nè credo d'ingannarmi. Ma per quanto grande sia stata e sia la mia fede, nel trionfo del problema da me propugnato non debbo nascondere che - dinanzi alla mancanza di qual-

siasi apprestamento legislativo o semplicemente di Governo inteso ad affrontare l'urgente problema - io ho dovuto chiedere a me stesso se non sono stato o non sono vittima per avventura di una vana per quanto generosa illusione; se cioè questo fervore con cui son tornato ancora una volta sulla breccia con immutata fede nel successo finale altro non sia che l'effetto di una visione irreali, di un semplice sogno lungamente e appassionatamente accarezzato.

Senonchè i miei dubbi sono stati rapidamente fugati dalla visione più eloquente e suggestiva della realtà: dalla visione delle falangi di lavoratori che, malgrado la disoccupazione attenuata dall'esodo momentaneo della mano di opera in Francia, premono sul Commissariato dell'emigrazione o corrono tutti i rischi delle clandestine pur di aprirsi un varco meno ristretto al di là dell'Oceano; dalle proteste crescenti dai centri rurali contro una pressione fiscale attraverso la quale cominciano a vedersi i segni precursori di una incipiente anemia produttiva: dal disquilibrio fra il rincaro della vita e il livello inadeguato dei salari; e infine dalla tragica antitesi fra il risveglio prospero dei ceti medi nei centri industriali animati dal soffio propulsore dello Stato - e la crescente depressione di quello che può dirsi il proletariato della borghesia rurale, che vive stentatamente sui margini della grande e della media possidenza, aggrappandosi a tutte le stremate risorse della vita locale: cose tutte che dicono eloquentemente come l'ora di affrontare senza ulteriori indugi il grande decisivo problema sia oramai suonata.

Mi è stato infine sollevato il dubbio: che per attuare un programma così vasto e così radicale non basta un Governo il quale abbia la visione chiara della grandezza e della bellezza di un'opera destinata a determinare in ogni palmo di terra italiano una respirazione più ampia alla vita nazionale, ma occorrono operatori in cui la disciplina del funzionario si accoppi alla scintilla dell'apostolo, e non è facile trovarli. Io credo invece che sia facile trovarli se si farà appello a quella gioventù piena di fede e di coraggio di cui è ricca la nazione, e che dopo aver dato il proprio sangue per la difesa della Patria, saprebbe dare le sue più pure e migliori energie per sottrarla alla disoccupazione e alla malaria; e accanto ai lavora-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1925

tori accorrenti per occupare le terre colonizzabili, arriverebbero anche i caporali, i sergenti, i capitani che saprebbero guidarli.

Che se frattanto questa mia iniziativa, alla quale lavoro da circa 20 anni, arriverà a porre la prima pietra miliare sul cammino segnato al popolo italiano dai suoi futuri destini, e mi sarà dato di veder colorite almeno le prime linee di questo mio sogno ardente, io penserò allora di non essere vissuto invano, e ringrazierò la Provvidenza di avermi conservato fino alla tarda canizie la fiamma ideale di una giovinezza che ancora non vuol morire. (*Applausi prolungati, molte congratulazioni*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge che ha per titolo: « Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle Società per azioni ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, trattandosi di una proroga di termini.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto che questo progetto sia dichiarato d'urgenza e siccome il regolamento stabilisce, trattandosi di proroga di termini, che l'urgenza può essere deliberata per alzata e seduta, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Guardasigilli.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.

E approvata.

Allora il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno degli Uffici che si riuniscono domani alle ore 15.

#### Ripresa della discussione sullo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pantano.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulla proposta di legge del senatore Pantano.

Ha facoltà di parlare il ministro dell'economia nazionale.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Con le consuete riserve doverose, data la grandiosità del progetto presentato dall'onor. Pantano, che involge molte questioni di carattere tecnico, finanziario e giuridico, il Governo non si oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Con le consuete riserve il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onor. Pantano, quindi pongo ai voti la presa in considerazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il disegno di legge sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

#### Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Fratellini, Campello e Sinibaldi: « Riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali dell'Umbria ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Fratellini, Campello e Sinibaldi: « Riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali dell'Umbria » ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

##### Art. 1.

Il tribunale di Terni, istituito con decreto 24 marzo 1923, è soppresso.

##### Art. 2.

È ricostituito l'antico tribunale di Spoleto, con la sede in questa città e con competenza territoriale sui seguenti comuni: Spoleto, Campello, Castelritaldi, Cerreto, Sellano, Santanatolia, Scheggino, Vallo, Terni, Acquasparta, Arrone, Cesi, Collescipoli, Collstatte, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Papigno, Piediluco, Polino, Sangemini, Stronecone, Torreorina, Foligno, Spello, Cannara, Valtopina, Trevi, Amelia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Guardàa, Lugnano, Alviano, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Giano, Cascia, Monteleone

di Spoleto, Poggiodomo, Narni, Calvi dell'Umbria, Otricoli, Norcia, Preci.

Art. 3.

Tutti gli altri comuni dell'Umbria sono assegnati alla competenza territoriale del tribunale di Perugia.

Art. 4.

Un decreto ministeriale fisserà la data in cui sarà data esecuzione alle disposizioni di cui ai tre articoli precedenti.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratellini.

FRATELLINI. Nello svolgere il disegno di legge che in pieno accordo con i colleghi egregi onorevoli senatori Sinibaldi e Campello, ho l'onore di presentare al Senato, spontanea mi si offre una promessa, sulla cui opportunità io penso che non possa alcuno farmi rimprovero. Questo disegno di legge non turba affatto l'armonia dei criteri che hanno ispirata la grande riforma giudiziaria del marzo 1923; anzi di quei criteri è una piena conferma, è una applicazione fedele. Di guisa che non offre in alcun modo nè il fianco nè il pretesto ad agitazioni inconsulte o ad esagerate aspirazioni per parte di coloro i quali dalla riforma trassero danno.

Certamente una riforma così radicale, così vasta come fu quella del marzo 1923 che cambiò forma alle circoscrizioni giudiziarie del Regno, decretata in epoca di pieni poteri, senza il concorso del Parlamento, senza una lunga e profonda preparazione, senza il consiglio maturo di persone esperte, deve necessariamente, nell'applicazione pratica, presentare qualche lacuna e qualche difetto, e suggerire correzioni opportune e ritocchi affinché tutti i criteri che ispirarono la riforma prevalgano, e venga assicurato un perfetto funzionamento della giustizia in Italia. Però questa necessità d'ordine generale non ha niente a vedere con il caso che noi prospettiamo, e che è tutto speciale ed isolato, in quanto si fonda sopra una ragione logica determinata dallo stato di fatto mutato posteriormente alla pubblicazione del decreto dell'onorevole Oviglio, per cui ne deriva l'aperto contrasto coi criteri che lo ispirarono.

È un fatto nuovo sopravvenuto più tardi, e che se fosse persistito non avrebbe mai consigliato un provvedimento così irrazionale.

Col decreto del marzo 1923 nell'Umbria furono soppressi tre dei quattro tribunali allora esistenti; fu soppresso il Tribunale di Spoleto, quello di Rieti e quello di Orvieto. Ed in luogo dei tre tribunali soppressi ne fu costituito uno nuovo, a Terni, che avrebbe dovuto assorbire e concentrare tutti gli affari dei tre tribunali soppressi.

Sebbene la riforma giudiziaria non abbia una relazione che la preceda e la illustri, tuttavia dalla relazione sommaria del Governo per i provvedimenti emanati in quel periodo di pieni poteri, si rileva che le ragioni che hanno determinato le soppressioni dei tre tribunali dell'Umbria si debbono ricercare nelle condizioni demografiche, topografiche e nelle necessità economiche dell'Erario.

Dunque tutti gli affari giudiziari dell'Umbria meridionale dovevano essere concentrati in un nuovo punto centrale, artificialmente costituito. Senonché avvenne che quasi contemporaneamente al decreto di soppressione, due mandamenti del tribunale di Spoleto furono distratti dalla nuova sede, e aggregati al tribunale di Perugia; un mandamento del tribunale d'Orvieto venne pure distratto dalla formazione di questa nuova sede giudiziaria e fu assegnato a Perugia; e perfino alcuni comuni della stessa circoscrizione amministrativa di Terni furono distratti dalla competenza giudiziaria del capoluogo e attribuiti alla giurisdizione del tribunale di Viterbo. Ma questo non è tutto. Il 30 dicembre 1923, un nuovo Regio decreto trasferì tutta intera la regione Sabina al Lazio, ed assegnò l'antico tribunale di Rieti al tribunale di Roma. E quel tribunale di Rieti era formato da 6 mandamenti, da 56 comuni, e avea giurisdizione su 102 mila abitanti!

E così il nuovo tribunale di Terni, il quale avrebbe dovuto concentrare a sé gli affari dei tre tribunali soppressi, è rimasto non più con 350 mila abitanti, ma con 200 mila soltanto; e quella sede che avrebbe dovuto rappresentare il punto centrale della nuova zona giudiziale è rimasta all'estremo limite del territorio, al lembo estremo, a contatto con la provincia di Roma.

Così trasfigurato lo spirito riformatore da uno

stato di fatto creato posteriormente alla riforma, si dette luogo alla attuale costituzione nell'Umbria di due tribunali di importanza notevolmente diversa.

Tantochè oggi un nuovo provvedimento ministeriale ha dovuto distrarre personale e funzionari dal tribunale di Terni per trasferirli a Perugia, e quivi creare una nuova sezione di tribunale.

Questo, onorevoli colleghi, è lo stato di fatto attuale. Ora le stesse ragioni demografiche, topografiche ed economiche che ispirarono al ministro di allora la riforma giudiziaria nell'Umbria, in seguito all'avvenuto cambiamento dello stato di fatto, ispirano il presente disegno di legge che ha per oggetto il definitivo assetto razionale di quella circoscrizione giudiziaria, secondo i criteri pratici della comodità, dei più facili accessi, dell'interesse pubblico e privato, dell'economia nelle trasferte, in modo che la giustizia penale e civile possa avere il suo perfetto funzionamento nella regione.

Al disegno di legge abbiamo aggiunto un rilievo grafico perchè possa ciascuno a colpo di occhio vedere come in questo momento è costituita la giurisdizione dei due tribunali nell'Umbria, e come secondo il nostro pensiero dovrebbe invece essere costituita.

Oggi si ha una formazione disordinata, frastagliata, scomposta, tanto che per accedere alla sede della giustizia, un capoluogo di circondario amministrativo, deve uscir fuori di provincia, entrare nella provincia di Roma, a Orte, e rientrare poi nell'Umbria per raggiungere Terni. In quel rilievo a colpo d'occhio si vede come la ricostituzione giurisdizionale proposta in questo disegno di legge risponde a tutti i criteri, raccoglie tutte le qualità necessarie al pratico funzionamento della giustizia.

Abbiamo aggiunto pure tavole dimostrative della popolazione dei comuni e circondarii, delle distanze, dei mezzi di viabilità e di comunicazione, delle superfici territoriali, delle economie nelle trasferte; — e quando il lavoro paziente, diligente, obiettivo degli uffici del Senato, coi più esatti controlli delle dette tavole dimostrative, avrà illuminato il vostro giudizio, voi non potrete, onorevoli colleghi, non aderire alla nostra proposta.

Oggi noi non chiediamo che questo; — noi chiediamo soltanto che sia autorizzato quel-

l'esame, che i vostri Uffici possano attendere a quel lavoro, che voi ne possiate essere illuminati, per giudicare, con perfetta conoscenza, se il disegno merita il vostro autorevole consenso.

Non debbo più oltre intrattenermi perchè voi avete il diritto di volere breve questa mia esposizione, e perchè tale è la regola; ma non posso fare a meno di citare un fatto che efficacemente concorre a dimostrare l'opportunità della proposta. Nell'anno 1912 ebbe luogo la concessione della costruzione e dell'esercizio di un tronco ferroviario Spoleto Norcia, il quale aveva per obiettivo di riunire al capoluogo amministrativo e giudiziario la vasta zona montana, tradizionalmente industriale di Norcia e di Cascia. Questo tronco di ferrovia, che è costato al Governo e agli enti cinquanta milioni, è prossimo ad essere condotto a termine, e in quest'anno deve inaugurarsene l'esercizio.

Ora, pensate voi, con la distrazione del capoluogo naturale, ove doveva far capo questo tronco ferroviario, la spesa di 50,000,000 è perduta, a meno che non la si voglia raddoppiare per proseguire la linea di altri 40 chilometri fino a Terni, che è la nuova ed eccentrica sede giudiziale.

Spoleto era l'antica sede di un tribunale secolare; aveva degnamente ospitato la giustizia per tanti anni: aveva locali adatti, vasti, degni dell'alto ufficio a cui erano stati destinati e con ogni cura conservati.

Il Comune aveva elevato dalle fondamenta un intero fabbricato per rendere più degna la sede ove si amministrava la giustizia. Ora questo patrimonio è reso inservibile, è negletto. Invece nella nuova sede del Tribunale occorre costruire o adattare nuovi locali; manca un carcere giudiziario che risponda alle necessità della capienza, dell'igiene e della sicurezza. È il carcere giudiziario di Spoleto che attualmente fa il servizio del tribunale di Terni; e voi comprendete come gravosa è la spesa dei trasporti dei detenuti e delle trasferte dei funzionari, quando mancano i locali nel luogo ove è la sede del tribunale; e quello che avviene pel carcere giudiziario si verifica per gli altri uffici che debbono necessariamente seguire il capoluogo giudiziario.

Dovrei aggiungere anche, onor. colleghi, che in

un consorzio civile, nazionale, tra le diverse città dovrebbero essere equamente ripartiti i benefici e i sacrifici; dovrei aggiungere che ogni città ha le caratteristiche proprie, che sono formate dalle tradizioni, dalla coltura intellettuale, dall'indole degli abitanti, dalle forze naturali che danno alimento a quella vita speciale che ogni città ha il suo diritto di vivere. Ma io su questo argomento non vi intrattengo perchè potrebbe determinare ragioni di confronto che è sempre conveniente evitare, quando specialmente fra città sorelle corre buona armonia che impone reciproco e riguardoso rispetto. Non v'intrattengo per non avvalorare l'ingiurioso sospetto che da parte di noi senatori proponenti stasi guardato meno a un interesse generale, e piuttosto all'interesse egoistico particolare del campanile. No, onorevoli colleghi, questo non è: fintanto che apparve che il nostro sacrificio fosse utile al bene generale e all'interesse della giustizia noi non levammo voce, noi non battemmo ciglio; assistemmo desolati e rassegnati all'agonia di una città che con i suoi quaranta secoli di storia gloriosa aveva pure il diritto di non trasformarsi in una delle città morte di dannunziano ricordo. Ma ora questo nuovo stato di fatto, che manifesta evidentemente l'interesse pubblico, ci insegna la via da tenere; e noi mancheremo al nostro dovere di cittadini e di legislatori a non seguire quella via, rassicurati e confortati che non ci mancherà l'assenso del Governo, ricordando le parole pronunciate in quest'Aula dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, il quale disse che il Governo accetterà volentieri ogni proposta, ogni suggerimento, da qualunque parte essi vengano, purchè ispirati ai criteri supremi dell'interesse nazionale. *(Applausi)*.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'on. Fratellini ha sollevato una grave questione la quale riguarda una città — Spoleto — che io, ben conosco ed a cui mi legano vincoli di simpatia che sono ben noti anche all'onorevole Fratellini. Ma la questione si ricollega a quella dell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie, grave questione che il Governo ha risoluto con una serie di provvedimenti dei quali non sarebbe facile oggi procedere al riesame.

Per queste ragioni io sono costretto a fare appello alle tradizionali riserve, ma, con queste riserve, non mi oppongo alla presa in considerazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli, facendo le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione del disegno di legge.

Pongo quindi ai voti la presa in considerazione di questo progetto: chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Informo il Senato che contro questo disegno di legge hanno presentato petizioni i comuni di Perugia, Terni, Foligno, Gualdo Tadino, Sigillo e Fossato di Vico.

Chiedo di essere autorizzato ad inviare queste petizioni, anzichè alla Commissione per le petizioni, all'Ufficio centrale che sarà nominato per l'esame di questo disegno di legge.

Se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

**Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Lagasi al ministro dell'economia nazionale « per conoscere i criteri che intende seguire per una applicazione della legge forestale, che tutelando gli interessi idrogeologici nazionali, risponda alle esigenze della pubblica e privata economia ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Lagasi sull'applicazione della legge forestale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lagasi.

LAGASI. Onorevoli senatori. L'argomento d'interesse generale, importante in sè stesso, più importante per l'ora che volge, mi lascia sperare che vorrete ascoltarmi con deferente benevolenza.

Il tema della mia interpellanza non investe la vecchia legge forestale, che è in applicazione da circa 50 anni; si riferisce alla nuova legge, approvata con decreto Reale del 30 dicembre 1923 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 17 maggio 1924.

Della vecchia legge io non mi sono più occupato dal giorno in cui ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento due pro-

getti, di iniziativa in data 15 gennaio 1892, 24 febbraio 1893 seguiti da due mie relazioni, e che non arrivarono all'onore della discussione per vicende parlamentari. Quando al Ministero della Pubblica Economia fu assunto a reggere il Sottosegretariato l'onorevole Serpieri, che con tanta competenza nei libri e nei comizi aveva trattato della riforma forestale, ho pensato che egli avrebbe saputo farla; e mal non m' apposi. Non ho mai pensato però che egli volesse vararla con un Decreto Reale in virtù della legge dei pieni poteri. Ritengo che, se anche il sistema seguito fosse costituzionale, sarebbe stato miglior consiglio lanciare la riforma con un decreto legge, il quale ci avrebbe consentito di esaminarla in tutte le sue parti, di modificarla, di eventualmente correggerla: di presentarla in somma sotto migliore veste di forma e di sostanza.

Ma ripeto: è costituzionale il provvedimento? Ne dubito ed ho ragioni per dubitarne, perchè la Corte dei conti ha registrato il decreto con riserva e, registrandolo con riserva, ha considerato e ritenuto:

1) che il decreto emanato in virtù dei pieni poteri contenendo in fra l'altre disposizioni quelle dei capitoli 1 e 2, che sono limitativi della proprietà privata e comminando sanzioni penali e di polizia, esorbita dai poteri conferiti al Governo;

2) che il decreto stesso, disciplinando materie che rientrano nella esclusiva competenza del potere legislativo, eccede dalle facoltà del Governo.

Questo stato di fatto, onorevole Ministro, che costituisce uno stato di diritto incerto, avrà le sue ripercussioni e nel periodo della preparazione della legge ed in quello della sua applicazione. Nel periodo della preparazione dinanzi ai comitati forestali e dinanzi al Consiglio di Stato; nel periodo dell'applicazione dinanzi ai Tribunali, i quali verranno probabilmente a giudicati contrattanti, gli uni ammettendo l'incostituzionalità, e gli altri la costituzionalità della legge. E se le difficoltà non sono gravi di fronte al periodo di preparazione, diventano gravissime di fronte al periodo di applicazione, anche se dovesse intervenire un giudicato a sezioni riunite della Suprema Corte, perchè noi tutti sappiamo che i nostri magistrati giudicano secondo la loro coscienza, indipendente-

mente dai responsi delle autorità superiori. Dalla competenza e dalla compiacenza dell'onorevole Ministro io desidero a questo riguardo una chiara ed esplicita dichiarazione. Egli probabilmente mi risponderà che se prevalesse la teoria della incostituzionalità, niente di male: sopravviverà la vecchia legge. Non mi pare che questo possa dirsi un buon costrutto, perchè indubbiamente creerà delle noie, delle incertezze nelle amministrazioni, che debbono applicare ed eseguire le legge e nelle autorità giudiziarie, che debbono applicare le pene contro i trasgressori della legge medesima.

Ma prescindendo da questa questione, dirò così d'ordine pregiudiziale, possiamo noi ammettere che siasi varata col decreto 30 dicembre 1923 una buona legge? *Sunt bona mixta malis*, onorevole ministro. E mi spiego. Il legislatore, dettando l'articolo primo della legge, ha seguito il concetto dei miei disegni di legge del 1892 e del 1923: ha tolto cioè di mezzo la distinzione delle zone, una di regola vincolata e l'altra di regola svincolata. E va benissimo; ma mentre il legislatore del 1877 applicava il vincolo per eccezione, il legislatore del 1923 applica il vincolo per regola. E valga il vero. L'articolo primo della legge sopprime la frase: « posti sulle cime e sulle pendici dei monti »; ed aggiunge che tutti i terreni di qualsivoglia natura e in qualsivoglia situazione si trovino, possono essere colpiti da vincolo; l'art. 2 soggiunge che questi terreni dovranno essere inquadrati in una mappa catastale, o in carta di scala dall'1 al 10.000, lungo tutti i perimetri dei corsi d'acqua. Il che in lingua povera significa che l'amministrazione forestale avrà facoltà di colpire di vincolo tutti i terreni dalla cima e dalle pendici dei monti, giù giù lungo il perimetro di tutti i fiumi, di tutti i torrenti, di tutti i corsi d'acqua, dalla cima e dalle pendici del monte fino alla riva del mare.

L'amministrazione forestale, che nel periodo di esecuzione della vecchia legge applicò dalle finestre dei municipi e dei presbiteri di fondo valle il vincolo valendosi del cannocchiale, lo applicherà senza muoversi dall'ufficio a base di compasso.

È un eccesso che si poteva e si doveva evitare. Ma c'è qualche cosa di più. La nuova legge ha soppresso la disposizione dell'articolo terzo della vecchia legge, il quale stabiliva che

dovessero essere esenti dal vincolo i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani ovvero coltivati a viti, a olivi, a piante erberee e fruttifere fino a che in tali condizioni permanevano.

Con la soppressione di questa disposizione dell'articolo terzo della vecchia legge è data facoltà all'amministrazione forestale d'includere negli elenchi anche questi terreni nonchè i migliori coltivi del monte e del colle quali sono quelli che si trovano nelle zone adiacenti ai corsi d'acqua.

La continuazione di loro coltura non può affatto pregiudicare quell'interesse pubblico che si vuol tutelare con la legge che impone il vincolo per ragioni idrogeologiche; inutile quindi accordare all'amministrazione la facoltà di colpirli.

Onorevole ministro, questa dell'esenzione del vincolo di questi terreni è una necessità di fronte alle condizioni demografiche del nostro paese. Durante la discussione che è stata fatta in quest'Aula sul bilancio degli esteri, l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che non un palmo di terreno deve restare improduttivo. E ditemi voi se si può seguire un sistema di eccessiva restrizione in questo momento in cui noi siamo assillati dal gravissimo, ingentissimo pericolo della mancanza del pane.

Esaurito l'esame dei reclami al Comitato e dei ricorsi al Consiglio di Stato, l'amministrazione potrà prescrivere (dice esplicitamente una disposizione della nuova legge) le modalità di governo dei boschi e dei terreni vincolati: quindi limitazioni di pascoli, opere di miglioramento e via via. Ora mi domando se una disposizione di questo genere si possa ritenere pratica di fronte a poveri montanari, i quali non hanno altro ben di Dio che pochi boschi e pochi terreni nudi o cespugliati. È possibile che essi si adattino a fare opere di miglioramento, di assestamento? No, onorevole ministro, non ne faranno nulla, oppure, se saranno coartati dall'amministrazione forestale, faranno una cosa semplicissima, come fanno oggi coloro che vogliono liberarsi dal peso dell'imposta. Venderanno il loro terreno a un nulla tenente, e questo terreno andrà ad impinguare il patrimonio improduttivo dello stato, patrimonio che verrà così abbandonato ad una amministrazione, la quale novantanove volte su cento tratterà i terreni

peggio dei proprietari, i quali sono direttamente interessati alla loro buona coltivazione.

Lodevole è stato il pensiero che ha ispirato il legislatore a dettare le disposizioni sulla sistemazione idraulica forestale e sui rimboschimenti. Esse però, a mio modesto avviso avrebbero potuto e dovuto trovar miglior sede nel testo unico del decreto 22 marzo 1900, n. 195. Lodevole, dico, il pensiero, ottimo il principio, se pur difficilmente attuabile per deficienza di mezzi e di buona volontà, per difficoltà d'ordine tecnico e d'ordine pratico; ma pessimo il metodo, draconiano, lesivo dei diritti di proprietà anche perchè applicabile ai terreni non vincolati. Lo dimostro in due parole.

L'art. 47, a procedura superata, sottopone i terreni al vincolo, gli art. 50 e 51 sospendono il godimento ed il pascolo durante i lavori di sistemazione, accordando al proprietario un'indennità inadeguata, perchè commisurata al minimo del prodotto che il terreno da occuparsi ha fruttato al proprietario nell'anno della occupazione. Ma questo è poco; finiti i lavori, l'amministrazione forestale restituisce i terreni al proprietario dopo averli sistemati e il proprietario deve scegliere una di queste due vie: o rinuncia ai terreni, e il ministro può, « non deve » accordare un'indennità, o non rinuncia ai terreni ed è obbligato a riprendersi i terreni stessi, è impegnato a non coltivarli mai più, ad esercitarvi il pascolo secondo determinati metodi che saranno fissati dalla amministrazione, e, di più, a conservare, a mantenere le opere, che sono state fatte dallo Stato. Se poi egli coltiva il fondo, pascola al di là nei modi che sono stati indicati, non mantiene le opere, è anche sottoposto alle penalità che sono comminate da un successivo articolo. E, dopo tutto, e raggiungibile lo scopo, che con la sistemazione e il rimboschimento dei bacini idraulico-forestali si vuole raggiungere? Ne dubito molto.

Di questi giorni ho riletto un progetto di legge che fu presentato nell'altro ramo del Parlamento dal ministro Berti nel 1884. In quel progetto si diceva che per rimboschire un ettaro di terreno occorreva spendere 210 lire, e che la superficie che si doveva rimboschire (allora non avevamo le nuove provincie) era di circa 1,174,000 ettari. Ora, onorevole ministro, moltiplicate la spesa che allora era preventivata in 50 milioni; aggiungete al 1,174,000

quelli che devono essere aggiunti per l'aumento del territorio nazionale e moltiplicateli, non più per 210 ma per 1000, e vedrete che si andrà incontro ad una spesa che supera il miliardo. Mi domando se non sia più conveniente adoperare quel miliardo molto meglio. Dico molto meglio in quanto io abbia i miei dubbi riveriti intorno all'utilità di un sì fatto rimboscimento, perchè parmi che 1,200,000 ettari di terreno rimboschiti, su una superficie quale è quella dell'Italia, possano esercitare una influenza minima, se non nulla.

Oltre le disposizioni per il rimboscimento per i terreni non vincolati, perchè questi di cui ho parlato non sono vincolati, si sono dettate delle disposizioni per i terreni vincolati. Come ho poca fede nella utilità e nella attuabilità dei rimboscimenti; molta fede ho invece nei rinsaldamenti dei terreni nudi, cespugliati e pascolivi, se coordinati ad opere di sbarramento, di imbrigliamento, di consolidamento, di assestamento e di miglioramento destinati ad avere una relativa influenza sulla economia e sul regime delle acque.

Queste disposizioni non devono arrivare al punto di imporre piani di economia e lavori, di impedire il pascolo per un determinato periodo di tempo, e di rovinare, in altri termini, la pastorizia e l'agricoltura montana.

A questo proposito non spiacerà al Senato che io legga quel che scriveva nel 1884 a questo proposito, riferendo sulla legge Berti, l'onorevole Giolitti che era alle sue prime armi parlamentari: « La nostra legislazione ammette nel modo più ampio la espropriazione per causa di pubblica utilità, ma finora non vi è caso nel quale l'applicazione di simile principio sia stata portata fino al punto di obbligare il proprietario a privarsi dell'uso della sua proprietà e a fare a proprie spese costosi lavori per l'utilità altrì, come non si giunse mai ad imporre la forzata riunione di persone in consorzio per compiere opere, le quali non siano di loro interesse; questo significherebbe obbligare il povero a fare ingenti spese a beneficio del ricco ». E più innanzi: « Vero è che da molti si accetta, quasi come un assioma, il detto che la resistenza degli abitanti della montagna al rimboscimento deriva da ignoranza dei loro veri interessi, cosicchè si debba riguardare come un beneficio per i medesimi il

costringerli loro malgrado a tali mutazioni ». Questo argomento però non corrisponde alla realtà delle cose, perchè i montanari che ricusano di rimboschire le loro terre non sono spinti da ignoranza, ma dalla impossibilità in cui si trovano di seguire un'altra via.

Non mi soffermerò ad esaminare le parti della legge relativa ai domini collettivi e agli usi civici.

Dirò soltanto che i domini collettivi sono modi di essere della proprietà che si sono conservati attraverso i secoli e hanno resistito alle imposizioni del diritto quiritario, del diritto romano e del diritto moderno. E quali che siano gli sforzi che si tenteranno dai nuovi legislatori, questi sforzi s'infrangeranno contro le resistenze degli abitanti delle montagne, i quali sono molto attaccati alle loro terre, ed è una cosa giusta ed anche politicamente utile, perchè il bolscevismo lassù assolutamente non trionfa e non trionferà mai.

A tale riguardo mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè vada molto cauto nella nomina dei Commissari Regi, che debbono amministrare e gestire le comunanze e le partecipanze. Fatte poche eccezioni, queste partecipanze danno un reddito scarsissimo, modestissimo e non servono agli abitanti che vi partecipano se non per pascere, per legnare, per raccogliere ghiande, castagne e foglieame. Ora nominare un Commissario Regio può essere molto dispendioso. Se ne è nominato uno nel circondario di Borgo Taro il quale, come il Padre Eterno, deve spaziare dal monte Penna giù giù fino all'Orsaro attraverso a 12 o 15 di queste compartecipanze. Questo Commissario probabilmente non farà nulla, prenderà larghi stipendi, come è giusto, perchè non si deve girare la montagna senza essere largamente retribuiti e, in quanto al resto, chi ci sarà, vedrà. Io sono vecchio e non potrò vedere.

Torna provvida la disposizione dell'art. 12 della nuova legge che consente nel periodo di applicazione del vincolo il ricorso per ottenere lo svincolo. A tale proposito mi sia lecito di reclamare una procedura spiccia, poco dispendiosa, alla portata di tutte le borse, perchè i terreni pei quali viene a cessare la ragione del vincolo, debbono essere ridonati alla li-

bera coltura nell'interesse non solo della privata, ma della pubblica economia.

La procedura dell'art. 12 non è nè spiccia, nè poco dispendiosa; allo scopo vorrebbe forse meglio una periodica revisione.

Veniamo ora alle disposizioni penali. La parte delle sanzioni avrebbe richiesto una più chiara definizione ontologica dei reati, avrebbe dovuto decretare la personalità della pena, e commisurare la pena all'entità del reato. Ad esempio il reato di dissodamento e di disboscamento è punito non rare volte in misura molto inferiore a quella con la quale si punisce la infrazione al regolamento delle prescrizioni di massima, che indubbiamente hanno importanza molto minore.

Per non andar troppo per le lunghe, non analizzo; affermo e domando all'onorevole ministro, che è un illustre giureconsulto se crede sia accettabile la disposizione dell'art. 29 che impone al giudice di condannare il contravventore ai danni a favore di chi di ragione. Perché ciò mentre la parte danneggiata ha diritto di intervenire in giudizio come parte civile, d'agire per danni in separata sede ed anche di non agire?

Finisco; potrei fare non poche altre considerazioni, ma tengo conto dell'ora tarda e taglio corto; prima di finire desidero però domandare all'onorevole ministro dell'economia nazionale se non creda che la costituzione del Comitato sia non molto perfetta. Il Comitato ha la funzione di esaminare i ricorsi. Ora perchè si è lasciato a far parte di questo Comitato, che è costituito da membri scelti in gran maggioranza dal Ministero d'agricoltura e dai Consigli provinciali, come giudice l'ispettore che fa le proposte di vincolo? Egli nel Comitato ha così la veste di parte e di giudice nello stesso tempo; questa non è piccola menda.

Concludo e domando all'onorevole ministro se non sia il caso di soprassedere all'applicazione di questa legge, tanto più in quanto essa non possa, per le disposizioni transitorie, essere applicata se non quando sarà pubblicato il regolamento, che deve essere proposto dal Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, della giustizia e delle finanze. Se poi l'onorevole ministro non volesse o non credesse di soprassedere e ritenesse superata anche la questione della inco-

stituzionalità, potrebbe almeno assumere l'impegno di richiamare l'Amministrazione che deve fare le proposte e il Comitato, che deve approvarle, perchè uniformino la loro opera al principio di incondizionata libertà, che deve regnare per tutti i terreni, ovunque posti, sempre che la loro coltivazione non possa pregiudicare quegli interessi pubblici, che la legge forestale intende di tutelare.

Attendo dal senno e dal patriottismo dell'onorevole ministro una serena parola, che valga ad assicurare la popolazione della montagna, che, come ha dato il tributo di sangue è pronta a dare ogni altro tributo, purchè sia contenuto nei limiti della giustizia, che deve essere uguale per tutti indistintamente. Quella popolazione della montagna, che l'onor. Serpieri nel suo libro: « Per l'organica illustrazione della montagna » dice composta di uomini equilibrati, solidi, forti, generosi, pazienti e disciplinati: di quegli uomini, che costituiscono la maggioranza di quella emigrazione del Nord della Francia, cui ha accennato nel suo splendido discorso sul bilancio dell'economia l'onorevole Raineri.

L'allontanare questa popolazione per eccessive e ingiuste limitazioni dalle loro contrade costituirebbe oltreche un'ingiustizia, un delitto di lesa patria.

Questa rude forte indomita popolazione di lavoratori che con sforzi creulei quasi soprannaturali, mantiene lassù nelle più alte cime e pendici delle montagne numerose famiglie ha diritto a tutte le nostre cure perchè concorre a migliorare le condizioni economiche, e politiche della nostra cara e santa Italia. (*Approprazioni, congratulazioni*).

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.  
L'on. Lagasi aveva presentato la sua interpellanza per conoscere i criteri che intende seguire, il Ministero dell'economia nazionale, per una applicazione della legge forestale, che tutelando gli interessi idrogeologici nazionali, risponda alle esigenze della pubblica e privata economia. L'on. Lagasi, però, invece di attenersi al testo della interpellanza presentata, ha cominciato coll'infirmare la costituzionalità del Regio decreto del dicembre 1923 pubbli-

cato nella «Gazzetta Ufficiale» nel maggio 1924, col quale veniva approvato il testo unico del riordinamento e della riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; e dopo ha continuato facendo una minuta critica alla legge stessa. Ora io non posso entrare su questo campo perchè devo ritenere, anzitutto, e fino a prova contraria, che il decreto è perfettamente costituzionale; e, d'altra parte, una discussione sulle varie disposizioni della legge sarebbe sterile in questa sede. Io quindi ricondurrò la questione là dove l'aveva posta il senatore Lagasi colla sua interpellanza, considerando quindi unicamente i criteri di applicazione. Io sono persuaso che quando avrò esposto questi criteri lo stesso senatore Lagasi riconoscerà che le sue raccomandazioni sono, si può dire, già attuate. In ogni caso, di queste raccomandazioni terrò conto nella compilazione del regolamento.

I criteri che il Ministero intende seguire nell'applicazione della legge forestale sono quelli chiaramente tracciati nel complesso di disposizioni approvate col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 emesso in virtù dei pieni poteri conferiti al Governo nazionale, e i quali criteri si possono riassumere così:

1° limitare l'attività economica degli enti pubblici e dei privati possessori di boschi e di terreni montani nella misura strettamente indispensabile per non compromettere quei pubblici interessi che sono connessi con la consistenza del suolo ed il buon regime delle acque. In altri termini non si sottoporranno più a vincolo — come prescriveva la legge del 1877 — soltanto i terreni posti sopra la zona del castagno; nè, al disotto; tutti quelli che per la loro specie e situazione possono, disboscandosi e dissodandosi, dare luogo a scoscendimenti, a smottamenti, ad interramenti ecc.; ma soltanto quei terreni — a qualunque zona appartengono — nei quali le forme di utilizzazione che s'intendessero di esercitare avessero a riuscire dannose e cioè ad arrecare, od a minacciare di arrecare danno alla generalità.

Coloro che coltivano i loro terreni razionalmente, che non danno luogo a danni e neppure ne lasciano prevedere la possibilità, è giusto che godano di tutta la loro libertà, senza alcuna restrizione. Con ciò la superficie del vincolo verrà notevolmente ridotta con van-

taggio di quelle culture di montagna che, se esercitate razionalmente, sono fonti di benessere e possono veramente costituire la risorsa delle popolazioni montane:

2° promuovere con ogni mezzo, propaganda, aiuti, incoraggiamenti, assistenza tecnica, il miglioramento dell'economia delle popolazioni montane, anche al fine di agevolare e rendere meno onerosa l'applicazione delle restrizioni connesse con regime vincolistico, cui necessariamente dovranno in parte rimanere assoggettati e dovranno sottoporsi i boschi ed i terreni di montagna.

E poichè l'esperienza di circa mezzo secolo ha dimostrato l'insufficienza dei provvedimenti di polizia, anche se improntati a criteri di serietà, è intendimento dell'Amministrazione di applicare con tutta la larghezza possibile i mezzi messi a sua disposizione per promuovere ed incoraggiare la formazione di nuovi boschi e la ricostituzione di quelli esistenti, molto deteriorati, nonchè il miglioramento dei pascoli montani.

Per raggiungere questo scopo nei riguardi dei beni appartenenti ad enti pubblici, in quanto i beni stessi, come a tutti è noto, hanno una loro particolare funzione integrativa nella economia delle popolazioni di montagna, il Ministero si propone di esercitare e va esercitando sui beni stessi una rigorosa ed assidua tutela promuovendo e favorendo particolari forme di gestione dei loro patrimoni, le quali meglio ne assicurino la conservazione ed il miglioramento.

Seguendo questo nuovo indirizzo si otterranno indubbiamente, nei riguardi della pubblica e privata economia, risultati molto maggiori di quelli fin qui conseguiti.

È infatti notevole lo sviluppo che va prendendo l'attività, specialmente dei comuni, diretta a conseguire il miglioramento dei pascoli montani: miglioramento che, naturalmente, contribuirà in modo efficace alla conservazione dei boschi.

Basti dire che l'importo complessivo dei progetti di miglioria presentati al Ministero, ai fini del conseguimento dei benefici di legge, da lire 11,915,763 per 184 progetti, quale era al 31 dicembre 1923, aveva raggiunto al 30 giugno 1924 la somma di lire 14,519,066, con 233 progetti.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1925

L'importo dei contributi assegnati ed impegnati dallo Stato per l'esecuzione delle migliorie, si è elevato, durante lo stesso semestre, da lire 1,443,407 a lire 2,212,826, con un aumento di circa 800,000 lire.

L'ammontare dei mutui di favore autorizzati, in seguito a richiesta dei comuni interessati, si è elevato da lire 1,231,361 a 2,182,134 lire, con un aumento di circa un milione.

A giudicare dalle richieste che pervengono al Ministero, ed al vivo interessamento che al riguardo dimostrano i comuni, deve ritenersi che avranno rapido incremento anche le condotte forestali ed i Consorzi di comuni ed altri enti per la gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali.

Il Ministero già ne sussidia tre di molta importanza:

1° la condotta Marsicana, per l'amministrazione dei beni silvo-pastorali, dell'ente del parco nazionale di Abruzzo e dei comuni di Bisegna, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Opi, Pescasseroli, Villavallelonga, costituiti in Consorzio;

2° la condotta per le comunanze agrarie di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno);

3° la condotta per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale del comune di Borno (Brescia).

Si hanno poi notizie di altre condotte che stanno per istituirsi, quali quelle di Garesio (Cuneo), Canal del Ferro (Friuli) ed altre.

Come risulta da quanto sono venuto brevemente esponendo, il Ministero che ho l'onore di reggere, valendosi dei non larghi mezzi consentitigli dal bilancio, cerca di attuare gli scopi che la legislazione in materia di boschi e di terreni montani si è proposti, con una azione che confido sarà ritenuta anche dall'onorevole interpellante, pienamente rispondente alle esigenze della pubblica e privata economia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Lagasi ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

LAGASI. Prendo atto delle dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole ministro per la economia nazionale.

Egli ha dichiarato che applicherà la legge con tutti quei criteri di equità che sono imposti dalle condizioni delle popolazioni montane e dalle ragioni economiche pubbliche e private.

Non sembrerò eccessivamente esigente se manifestesi il desiderio che si esaminino anche dal competente ufficio, che ha sede presso il Ministero dell'economia, tutte le questioni che io sono venuto sottoponendo all'illuminato giudizio del Senato e del ministro. Spero che, a questione veduta, le cose che io ho detto si dovranno riconoscere come giuste e sagge e che le provvidenze non si faranno attendere.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Lagasi.

Il proseguimento dell'ordine del giorno è rinviato a domani.

#### Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### *Interpellanze:*

Al ministro dell'istruzione pubblica sulla necessità di correggere radicalmente la riforma Gentile, nel supremo interesse della cultura e della scuola italiana.

Tamassia.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere se nello interesse dell'alta cultura e della efficacia degli insegnamenti universitari di carattere sperimentale e pratico non ritenga opportuno:

ridonare alla Laurea universitaria il suo valore accademico e professionale;

restituire ai corpi accademici il diritto di elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Superiore di pubblica istruzione, del rettore e dei presidi, e di conferimento del titolo di « Professore emerito »;

restituire al personale assistente la qualifica di personale di Stato;

modificare l'attuale sistema di nomina dei professori universitari;

introdurre nell'ordinamento delle facoltà di scienze e specialmente della facoltà medica il « numerus clausus » per le iscrizioni degli studenti.

Queirolo.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda correggere e riformare l'attuale ordinamento della scuola media, tenendo conto delle seguenti necessità:

1° Abolire i provveditorati regionali, ristabilendo quelli provinciali per più rapido e giusto disbrigo delle pratiche amministrative.

2° Ristabilire l'Ispettorato centrale, per temperare l'insindacabile potestà attribuita ora ai Capi d'istituto di dispensare dall'ufficio quegli insegnanti che, pure avendo vinto un concorso, dopo tre anni di prova, possano da essi venire giudicati inetti all'insegnamento.

3° Semplificare i programmi didattici, togliendovi argomenti che possono essere compresi solo da giovani che attendono agli studi universitari.

4° Temperare l'eccessiva estensione degli studi di filosofia teoretica, rinforzando invece gli studi delle scienze fisiche e naturali, introducendo questi ultimi anche nei Licei femminili, ove invece ha parte preponderante il programma di lavori donneschi.

5° Assegnare i diversi insegnamenti a professori competenti, abrogando l'abbinamento di materie che richiedono cultura e mentalità differenti.

6° Riordinare e accrescere i convitti nazionali, affinchè rispondano ad alti fini etici e sociali e siano accessibili a tutte le classi dei cittadini.

7° Accrescere quei provvedimenti d'indole economica, che concedano ai giovani d'ingegno, ma di disagiata condizione finanziaria, di fruire del pubblico insegnamento.

8° Provvedere affinchè per l'eccessiva tenuità degli stipendi, non continui a scemare il numero di persone atte a insegnare.

9° Controllare l'insegnamento privato, affinchè non sfrutti eccessivamente l'attività di coloro che, per mancanza di pubbliche scuole, non vi trovano ufficio.

10° Riaprire e diffondere, per quanto le condizioni del bilancio lo permettano, istituti d'educazione per combattere l'analfabetismo e l'ignoranza che, nell'interno, favoriscono la violenza armata e che, disonorandoci all'estero, chiudono gli sbocchi alla nostra emigrazione.

Pais.

#### *Interrogazioni:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, sulla notizia della abolizione del latino e dell'italiano nelle scuole della Dalmazia; e come ciò si accordi colle clausole del Trattato di Rapallo, col Patto di amicizia dell'Italia colla Jugoslavia con la Pace Adriatica.

Pullè.

Al ministro dell'economia nazionale, per conoscere le ragioni per le quali dal Ministero non venne accolta la domanda della Società provinciale cinegetica di Parma, riguardante l'applicazione dell'art. 34 della legge sulla caccia 2 giugno 1923, n. 1420, in rapporto con l'art. 19 della legge stessa.

Torrigiani.

#### *Interrogazione con risposta scritta:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) se non creda opportuno assegnare alla Consulta Araldica e al dipendente Ufficio di Segreteria i mezzi che sono necessari per potere, con la voluta sollecitudine, esaurire le pratiche relative alle numerosissime domande che si sono presentate in applicazione del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442;

2) se non creda di rendere più sollecita la procedura ora vigente, la quale, pel suo ordinamento, rende impossibile il pronto disbrigo delle pratiche nobiliari;

3) se non ritenga di dover prorogare l'entrata in vigore del decreto stesso fin quando la Consulta Araldica non sarà posta in grado di funzionare con la necessaria sollecitudine.

Ginori Conti.

#### **Ritiro di interrogazione.**

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che i senatori Cornaggia e Garofalo ritirano l'interrogazione al ministro della giustizia circa l'emanazione del decreto 20 ottobre 1924, n. 1621, che autorizzò il subaffitto delle abitazioni durante l'Anno Santo.

**Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori: Rebaudengo, Rampoldi, Nuvoloni, Ginori Conti, Chiappelli e Mango.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Riunione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta avrà luogo alle ore 16.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue (N. 8):

Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 (N. 41):

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il Ministro dell'Economia Nazionale a sospendere l'applicazione dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito (N. 3):

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti (Numero 14):

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda (N. 16):

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti (N. 19):

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche (N. 21):

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali (Numero 26):

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 (N. 27):

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni, per il personale e per i servizi postali, telegrafici e telefonici (N. 28):

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 31):

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1914, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina (N. 33):

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie (N. 36):

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa (N. 37):

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 44):

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti

alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali (N. 52);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (N. 62);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti (N. 67).

La seduta è tolta (ore 18.15).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

**Mercoledì 21 gennaio 1925.**

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due Legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 71);

Cessione alla Repubblica austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai Prefetti le attribuzioni spettanti ai Sottoprefetti nei Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 1° circondario; del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1327, riguardante nomine, a titolo di prova dei vin-

citori del concorso al grado di vice segretario dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti; del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giunta Provinciale Amministrativa approvati con Regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058 (N. 93).

Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso dei soci delle Società per azioni (N. 97-*urgenza*).

### Risposte scritte ad interrogazioni.

**NUVOLONI.** — Al ministro degli affari esteri per sapere quale risultato ebbero le pratiche fatte dal Governo italiano per indurre quello francese alla ultimazione della linea ferroviaria sul territorio francese in Valle Roja e per aprire al più presto al pubblico servizio la ferrovia Tenda-Breglio-Ventimiglia che, in virtù della Convenzione italo-francese del 6 giugno 1906, avrebbe dovuto essere attivata per trasporto viaggiatori e merci fin dall'aprile 1914.

**RISPOSTA.** — Come giustamente ricorda l'onorevole interrogante, in base alla convenzione italo-francese del 6 giugno 1904, ratificata il 6 marzo 1906, veniva fissato al termine massimo di otto anni, con decorrenza dalla ratifica della Convenzione stessa, l'obbligo di aprire all'esercizio i vari tronchi di linea ferroviaria in Valle di Roja, così sul territorio italiano, come sul territorio francese. Essi avrebbero dovuto essere tutti compiuti entro il 6 marzo 1914.

Molteplici ragioni - e principalmente la guerra - rallentarono considerevolmente il corso dei lavori in genere: senonchè - mentre quelli in territorio italiano possono considerarsi ormai ultimati, con la prossima apertura all'esercizio del tratto Airole Piena - altrettanto non può dirsi per quelli in territorio francese, riguardo ai quali le opere hanno proceduto con maggiore lentezza.

Il Ministero per gli affari esteri non ha mancato di occuparsi con il più vivo interesse della questione, facendo e rinnovando, anche

recentissimamente, premure presso il Governo della vicina Repubblica e rappresentando il danno assai grave che l'indugio arreca all'Italia, la quale ha già impegnato nella intrapresa larghi capitali, sinora rimasti improduttivi.

Le nostre insistenze non hanno portato, fino adesso, i risultati sperabili, sebbene non più tardi del 22 scorso novembre, il Ministero francese degli affari esteri abbia comunicato di aver rinnovato domanda alla competente amministrazione, per conoscere lo stato dei lavori sul tronco francese della linea Cuneo-Nizza « con diramazione da Breglio per Ventimiglia ».

Come è noto i due Governi, - per poter aprire all'esercizio la suddetta linea per Ventimiglia non appena ultimata - si sono già messi d'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 23 dicembre 1923, circa le modalità relative al servizio doganale e ferroviario.

Giova pure aggiungere che « la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée », assuntrice dei lavori tutti in territorio francese, ha fatto conoscere, pel tramite della direzione generale delle nostre ferrovie, che i lavori stessi potranno essere completi entro il 1926 (non già entro il 1928, come era corsa voce); da parte nostra si è replicato facendo nuove premure per ottenere un anticipo anche sulla data del 1926.

Il R. Ministero per gli affari esteri, conscio della importanza di una questione in cui il nostro buon diritto si basa sulle convenzioni ed a cui sono collegati gravi interessi, continua a farla oggetto di vigilanti premure, e nulla lascia intentato per affrettarne - nei limiti del possibile - una soddisfacente soluzione.

*Il Ministro*  
f.to MUSSOLINI

RAMPOLDI. — Al ministro dell'interno per sapere quali nuovi provvedimenti energici egli pensi di attuare contro gli spacciatori clandestini di cocaina.

RISPOSTA. — Con la legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio delle sostanze velenose aventi azione stupefacente, e col successivo regolamento 9 novembre 1923, n. 2534

questo Ministero ha inteso di adottare una serie di energici provvedimenti contro gli spacciatori clandestini di cocaina.

Dato il breve tempo trascorso dall'attuazione delle predette norme, non è possibile misurare l'entità dei risultati ottenuti nè proporre nuove norme in deroga o a complemento di quelle già esistenti.

Questo Ministero, però, sta procurando di raccogliere i primi dati statistici sugli effetti della legislazione sugli stupefacenti per giudicare se occorra o meno modificare le vigenti sanzioni.

Fin d'ora, tuttavia, può affermarsi che il commercio degli stupefacenti è stato circondato di tali cautele, che non sarebbe possibile accrescerle senza danno delle classi che tale commercio esercitano legittimamente.

Al fine di combattere nelle sue fonti il commercio clandestino di stupefacenti, si son date istruzioni per una rigorosa repressione del contrabbando per mare e alla frontiera.

Si sono inoltre invitati i prefetti e gli uffici di pubblica sicurezza ad intensificare la vigilanza, esigendo che di ogni scoperta di contrabbandieri sia informato il Ministero che, al fine di stimolarne l'attività, ha cura di segnalare e premiare i funzionari ed agenti che cooperano alla scoperta degli spacciatori clandestini di cocaina.

Si è inoltre avviato il coordinamento della vigilanza delle nostre autorità di pubblica sicurezza con quella delle polizie estere e con gli agenti dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

*Il Sottosegretario di Stato*

F.to: GRANDI.

GINORI CONTI. - Al Presidente del Consiglio per sapere:

1° se non creda opportuno di assegnare alla Consulta Araldica e al dipendente Ufficio di Segreteria i mezzi che sono necessari per potere con la voluta sollecitudine, esaurire le pratiche relative alle numerosissime domande che si sono presentate in applicazione del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442;

2° se non creda di rendere più sollecita la procedura ora vigente, la quale, pel suo ordinamento, rende impossibile il pronto disbrigo delle pratiche nobiliari;

3° se non ritenga di dover prorogare l'entrata in vigore del decreto stesso fin quando la Consulta Araldica non sarà posta in grado di funzionare con la necessaria sollecitudine.

RISPOSTA. — Allo scopo di dar tempo alla Consulta Araldica del Regno di esaurire le numerosissime domande, che in applicazione del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, sono state presentate all'Ufficio Araldico entro il termine del 30 giugno 1924, e di provvedere alla iscrizione dei nomi dei richiedenti nell'elenco ufficiale nobiliare italiano di prossima pubblicazione, con decreto-legge 28 dicembre 1924 si è prorogata al 1° luglio 1925 l'entrata in vigore del citato decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442.

Sono entrate in vigore col 1° gennaio di quest'anno le sole disposizioni degli articoli 2 e 3 del cennato decreto-legge.

I nomi di coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento nobiliare o di iscrizione posteriormente al 30 giugno 1924 e le cui domande non potessero essere esaminate dalla Consulta prima della pubblicazione del nuovo elenco ufficiale nobiliare, troveranno posto negli elenchi ufficiali suppletivi che saranno pubblicati negli anni venturi.

Il Governo, preoccupato di un certo ristagno nella risoluzione delle pratiche araldiche e delle conseguenti lagnanze degli interessati, ha già provveduto ad accrescere il personale dell'Ufficio Araldico e non mancherà di assegnargli quegli altri mezzi che si reputeranno necessari.

Allo scopo, poi, di rendere normalmente più sollecita ed agile la funzione della Consulta, il Governo esaminerà con particolare cura, sentiti gli organi consultivi competenti, la possibilità di modificare alcuni articoli del Regolamento.

*Il Sottosegretario di Stato*

SUARDO.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze per sapere se ritenga legale e corretto che una Amministrazione comunale, da cui fu ingiustamente colpito un cittadino per tassa di famiglia, si astenga dal comunicargli una decisione ad esso favorevole della Giunta provinciale amministrativa, da parecchi mesi deliberata e se l'Autorità governativa abbia facoltà di richiamarla all'adempimento del suo compito.

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto della organizzazione devesi anzitutto osservare che il Ministero delle finanze non ha diretta ingerenza negli atti delle Amministrazioni locali, per contestare alle Amministrazioni stesse omissione di formalità che le leggi deferiscono alla loro competenza. E tanto meno poi può il Ministero ingerirsi negli atti del procedimento contenzioso davanti le Giunte provinciali amministrative e nelle effettuazione delle notifiche delle decisioni da queste emesse.

In materia di tributi locali, dopo che il Ministero delle finanze ha accertata la legalità dei regolamenti adottati dalle Autorità comunali, dopo che in taluni casi ha provveduto alla omologazione dei regolamenti stessi, il cittadino, che si crede illegalmente assoggettato all'imposta o lesa in un suo diritto, ha facoltà di ricorrere alle Commissioni comunale a prima istanza, alla Giunta provinciale amministrativa in appello e all'Autorità giudiziaria infine per ogni eventuale lesione della legge.

Qualora poi l'atto irregolare del comune si limiti, come nel caso in esame, alla omissione di una formalità, il contribuente deve rivolgere la sua doglianza al prefetto, il quale, per il potere di vigilanza generale che gli spetta sulle amministrazioni locali, può richiamare il comune alla esecuzione dell'atto omesso ed atteso dal contribuente.

*Il Ministro*

F.to: A. DE STEFANI.

CHIAPPELLI. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se, annuente il ministro del tesoro, non creda opportuno e giusto assegnare, in misura proporzionale e conveniente, il provento della tassa d'ingresso ai musei e alle gallerie italiane, pel loro mantenimento ed incremento: di guisa che sia reso possibile alla Direzione generale delle belle arti, alle soprintendenze regionali e alle Direzioni dei singoli istituti, pur collegate debite garanzie e responsabilità, ma con spedito procedimento, il fare acquisto di varie opere d'arte che anche oggi, ancorchè regolarmente denunciate, stanno per emigrare all'estero, per difetto di assegni disponibili, e con grave danno del patrimonio artistico e del decoro nazionale.

RISPOSTA. — Con il decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, sono state

abrogate, per quanto riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, le disposizioni speciali in virtù delle quali era consentito di reinscrivere, nella parte passiva dei rispettivi bilanci, somme con determinate destinazioni, corrispondenti a determinate entrate. E con il Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357, si è esteso lo stesso criterio anche ai casi di proventi depositati in conti correnti.

I citati decreti furono emanati su proposta del ministro delle finanze e contengono, quindi, una affermazione di principio in materia finanziaria e contabile, che vale, come sopra ho detto, per tutte le Amministrazioni.

La questione, dunque, della precisa destinazione del provento delle tasse d'ingresso ai musei, gallerie, scavi, ecc., non è che una particolare applicazione del principio sopra enunciato e fissato con gli accennati decreti.

A nessuno, più che a me, stanno o devono stare a cuore il decoroso mantenimento e l'incremento dei cospicui nostri Istituti d'antichità ed arte e preme che l'Amministrazione abbia mezzi per evitare che opere d'arte emigrino all'estero. Pertanto, sul terreno consentito dalle norme vigenti, e cioè in sede di assegnazione di fondi nel bilancio passivo di questo Ministero, cercherò, d'accordo con l'onorevole collega delle finanze, di far fronte convenientemente alle imprescindibili esigenze, alle quali si è opportunamente riferito l'onorevole interrogante, affinché sia mantenuta viva quella fulgida tradizione artistica, che costituisce secolo e non mai smentito vanto del nostro paese.

*Il Ministro*

F.to: FEDELE.

MANGO. — Al ministro della pubblica istruzione: « Sui recenti importantissimi ritrovamenti archeologici sulla spiaggia di Baia: e sulla urgente necessità di affidarne la escavazione a mezzi più adatti di quel che non sia la draga, la quale con le sue pale spezza spesso quelle preziose reliquie, che la stratificazione delle arene conservò attraverso i secoli ».

RISPOSTA. — Notevole è l'importanza dei ritrovamenti archeologici nel porto di Baia; dalle ultime scoperte appare evidente che alcuni grandi ambienti termali, probabilmente di una villa o terma imperiale, siano, per effetto di bradisismo, sommersi a quattro o cinque metri di profondità, con la loro decorazione architettonica e scultorea. Lo spesso strato di sabbia e di detriti ha anzi fortunatamente impedito che si esplicasse in modo irreparabile l'azione corroditrice del mare.

Interessanti sono gli oggetti finora recuperati per opera (salvo un'eccezione) del personale addetto alla draga Parodi, posto alle dipendenze del Genio civile.

Fuor di dubbio che la draga non è il mezzo più adatto per lo escavazione di tali oggetti: ma devesi considerare che solo da poco tempo si è acquisito il convincimento che le acque di Baia celino cose antiche, degne di essere riportate alla luce, e che sia inadeguato lo sforzo di una campagna archeologica da svolgersi in condizioni così eccezionali e con mezzi di cui non dispone l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Questo Ministero ha pertanto interessato quello della Marina affinché la detta campagna possa essere compiuta dai competenti organi statali, e ciò sia per avere le necessarie garanzie, sia per l'economia che ne potrebbe derivare; e confida che al più presto possa raggiungersi una concreta intesa con quel Dicastero.

Al personale addetto alla draga Parodi dovrà pur sempre riconoscersi il merito della prima scoperta e di aver fatto, sotto l'attenta vigilanza della Soprintendenza delle antichità di Napoli, tutto il possibile perchè il lavoro di recupero si svolgesse nel miglior modo consentito dai mezzi a disposizione.

*Il Ministro*

P. FEDELE

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1925 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche